

PARTE PRIMA

**IL BILANCIO DI PREVISIONE**

PAGINA BIANCA

## CAPITOLO UNICO

1. — *Premessa.*

L'esercizio finanziario 1968 è il quarto per il quale il bilancio dello Stato risulta strutturato secondo la riforma introdotta con la legge 1° marzo 1964, n. 62.

Alle considerazioni formulate nelle precedenti relazioni, sulle modalità di applicazione di tale riforma, altre ne vanno aggiunte concernenti aspetti e problemi della gestione del bilancio, in relazione, specialmente alle esigenze della programmazione economica generale.

Non è superfluo notare, anzitutto, come ai problemi generali del bilancio, il programma economico quinquennale dedichi tutta una serie di sue proposizioni, composte in un disegno ad ampio raggio, da attuare, secondo i rispettivi poteri, dal Legislativo e dall'Esecutivo.

Tra esse fanno spicco quelle intese:

*a)* a predisporre una nuova legislazione sulla contabilità generale dello Stato, che incida essenzialmente sulla speditezza dell'azione amministrativa e, perciò, delle procedure e dei tempi di attuazione della spesa pubblica (paragrafo 23);

*b)* a risolvere il problema della « divergenza tra bilancio di competenza e bilancio di cassa » (paragrafo 240);

*c)* ad effettuare una ricognizione degli impegni reali o virtuali a carico dello Stato e a dare ad essi una sistemazione nel quadro della contabilità statale (paragrafo 241);

*d)* a concentrare gli stanziamenti per contributi ed incentivi a favore dei vari settori dell'attività economica, secondo un sistema unitario che costituisca uno strumento d'intervento efficace per il conseguimento degli obiettivi della Programmazione (paragrafi 33 e 243);

*e)* a dar sistemazione alle gestioni fuori bilancio, risultanti, nel frattempo, aumentate (1);

*f)* a rilevare tutti gli oneri pregressi, dipendenti da leggi anteriori alla Programmazione, per verificarne, in funzione degli obiettivi della stessa, la validità (paragrafo 242).

2. — *Osservazioni sulla strutturazione del bilancio.*

Sull'attuazione della riforma del bilancio, con la cennata legge n. 62 del 1964 disposta, non possono che ripetersi le osservazioni formulate con la relazione sul rendiconto generale dell'esercizio 1965 e con quelle sui rendiconti degli esercizi successivi. L'esperienza acquisita dall'applicazione sin qui fattane non solo conferma, invero, la fondatezza di tali osservazioni, ma ha reso sempre più manifesta l'esigenza, sin dal primo momento rappresentata, di adeguare la struttura del bilancio alle sue attuali funzioni, segnatamente ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma economico.

Va tenuto presente, peraltro, che tale adeguamento strutturale del bilancio risulta — sotto il profilo della classificazione funzionale (2) — condizionato dall'attuazione della

(1) Ved. Parte II, capitolo VII.

(2) Si vedano le osservazioni contenute in proposito nella parte IV, capitolo I, della presente relazione

riforma dell'Amministrazione che, a sua volta, per essere completa, presuppone che si provveda all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, nonché alla determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri; nè è senza riflessi, sotto l'altro profilo della classificazione economica, per la quale, come viene nella presente relazione sottolineato, dovrebbero realizzarsi — nei limiti in cui si rende possibile — l'omogeneizzazione tra bilancio statale e bilancio economico nazionale.

Per intanto — mentre non risultano neppure avviati quegli studi, auspicati dalla Corte, al fine di accertare se e quali possibilità obiettive esistano di una strutturazione del primo, secondo le esigenze del secondo — anche nel 1968 è stato elaborato il quadro di raccordo per la conversione dei dati di bilancio in quelli della contabilità nazionale (3).

Nè, per altro verso, meno avvertita risulta l'opportunità — costantemente segnalata nelle precedenti relazioni (4) — del ripristino della classificazione temporale, rilevante, non soltanto ai fini di una corretta applicazione del precetto racchiuso nel 1° comma dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche per rendere più significativo il contenuto del bilancio, in ordine alla durata dei mezzi finanziari e degli oneri in esso rappresentati.

Ripristino che potrebbe essere realizzato, senza profonde innovazioni strutturali, mediante accorgimenti meccanografici (codificazione), che permettano, dall'un canto, di distinguere i capitoli — sia di entrata che di spesa — secondo la ricorrenza annuale, pluriennale o indefinita e, dall'altro, di ottenere classificazioni riassuntive, che consentano di meglio valutare i dati del bilancio.

Quanto al contenuto delle rubriche, poi, va notato come, per taluni Ministeri, ve ne siano di quelle nelle quali qualche capitolo risulta gestito da più direzioni generali, ciò in contrasto con i criteri dettati dalla legge 1° marzo 1964, n. 62.

Anche per l'esercizio 1968, infine, negli stati di previsione della spesa di non pochi Ministeri è risultato un notevole divario fra stanziamenti iniziali, previsioni definitive ed impegni. Il fenomeno — naturale, da un punto di vista generale, a cagione del notevole lasso di tempo intercorrente fra la predisposizione del bilancio e la sua gestione — appare, invece, non altrettanto genuino, rispetto a quei capitoli di spesa, il cui fabbisogno era determinabile con sufficiente approssimazione fin dall'impostazione del preventivo (5).

### 3. — *Bilancio e programmazione.*

L'approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (legge 27 luglio 1967, n. 685) ha, per così dire, dischiuso orizzonti nuovi sia all'ordinamento giuridico, in genere, che all'attività concreta, in specie, dell'Amministrazione.

La programmazione, invero, nel coordinare, come doveva, quale strumento che investe l'intera economia nazionale, l'attività dei centri decisionali dei vari settori della finanza pubblica, ha reso ancor più stretti i nessi fra tali settori, pur se — è d'uopo notarlo — non risultano ancora apprestati e, quando apprestati, non ancora ben tarati, gli assetti organizzativi e procedurali che di tale attività coordinatrice, debbono costituire il supporto.

In altra parte della presente relazione (6) è segnalata, ancora una volta, l'esigenza di un coordinamento dell'attività dell'Amministrazione statale e di tutti gli enti pubblici, in vista del perseguimento dei fini, all'una e a ciascuno degli altri, assegnati.

(3) Vedasi: Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1968, pagg. 228-229.

(4) Si veda in particolare quella per l'esercizio 1967, *Atti parlamentari*, V legislatura, Camera dei deputati, Doc. XIV, n. 1, pagg. 39 e 40.

(5) L'argomento è più diffusamente trattato nella successiva parte II, capitolo II.

(6) Vedasi parte V, capitolo I.

Va qui aggiunto come il bilancio dello Stato costituisca lo strumento fondamentale per la realizzazione della maggior parte di tali fini, che vanno correlati con gli obiettivi segnati dal programma e vincolanti tanto per l'Amministrazione statale quanto per gli enti pubblici (paragrafi 18 e 37).

Donde l'imprescindibile necessità di una visione unitaria, nell'ambito del settore pubblico — connaturale all'unità così dell'ordinamento giuridico come della finanza pubblica — per effetto della quale trovi armonico coordinamento l'attività propria dello Stato con quella dei vari enti pubblici, dotati di autonomia sostanziale variamente graduata (7).

Al proposito non è superfluo ricordare che la Corte — nelle relazioni al Parlamento sui rendiconti generali dello Stato a far principio dall'esercizio 1958-1959 — non soltanto ha segnalato la necessità che vengano emanate norme per il coordinamento della finanza pubblica, ma ha, intanto, strutturato tali relazioni in modo da offrire alle Camere un, sia pur sommario, quadro coordinato dei vari settori della finanza stessa e così un valido strumento per l'esercizio di uno dei più importanti loro poteri.

Con la presente, nel tentativo di dare ulteriore sviluppo a questa impostazione — pur con le limitazioni derivanti dalla insufficienza di mezzi a disposizione — l'attività di gestione delle Amministrazioni statali, secondo le risultanze del controllo, viene considerata anche in rapporto agli obiettivi del programma economico.

#### 4. — *La copertura del fabbisogno finanziario.*

La copertura del fabbisogno finanziario dello Stato e degli altri enti pubblici diventa problema sempre più complesso, a mano a mano che crescono, quantitativamente e qualitativamente, le molteplici esigenze, a tutti i livelli, e in tutti i settori della vita sociale.

Per quanto concerne il bilancio dello Stato — che rimane pur sempre il principale cardine giuridico e contabile dell'intera finanza pubblica — deve constatarsi come la prassi tendenzialmente elusiva del precetto racchiuso nell'articolo 81, 4° comma, della Costituzione si va consolidando al segno da renderlo inoperante per la più parte dei nuovi o maggiori oneri autorizzati negli ultimi anni. Si continua, infatti — nonostante la sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, della Corte costituzionale — a prevedere legislativamente oneri, talvolta crescenti, a carico degli esercizi futuri, senza alcuna indicazione di copertura.

In disparte gli effetti, che l'assunzione, in tal guisa, di questi oneri, ha sulla lievitazione del deficit del bilancio statale, non può essere sottaciuta l'esigenza che una disciplina alla materia sia data, in un quadro che tenga anche conto della compatibilità e della priorità delle nuove spese per le scelte del programma economico.

#### 5. — *Gli oneri latenti.*

La previsione delle entrate e delle spese che vengono iscritte in bilancio non sempre appare tratta da approfondita stima obiettiva, così per le entrate — come si evince dalla costante ed integrale utilizzazione di quelle maggiori accertate, non di rado, per effetto di eccessiva prudenza nella loro iniziale valutazione — e così soprattutto per le spese, come dimostra la tendenza ad iscriverne non poche per l'importo inferiore all'onere reale o, addirittura, a non tener conto degli oneri che lo Stato dovrà necessariamente sopportare in conseguenza di obblighi già assunti.

Di qui il fenomeno degli oneri latenti, dalla Corte messo in rilievo nelle precedenti relazioni, in quanto meritevole della più attenta considerazione. Oneri latenti tra i qua-

(7) Vedasi parte V, capitolo IV.

li, tenuta presente l'odierna realtà della finanza pubblica, debbono noverarsi, non soltanto quelli che direttamente incidono sul bilancio dello Stato, ma altresì quelli che, pur riconnettendosi direttamente ad altri settori della finanza pubblica, sono destinati, con ogni probabilità, a ricadere, in definitiva, sul bilancio dello Stato.

È in questo quadro globale che occorre cogliere e valutare il fenomeno, anche in vista della ricerca di soluzioni organiche, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e della programmazione economica generale.

Fra i principali oneri latenti, dei quali si è potuta accertare l'esistenza, si segnalano:

a) quelli connessi alla pesante situazione deficitaria degli enti locali, grave ed oramai cronico problema che potrà essere avviato ad organica soluzione in sede di riforma della finanza locale e del suo coordinamento con quella statale (articolo 119 Costituzione);

b) quelli derivanti dalla seria situazione deficitaria di enti istituzionali — cui ha precipuamente condotto una non sempre appropriata concezione del sistema autonomistico — situazione a fronteggiar la quale, in definitiva, dovrà, in un modo o nell'altro, esser lo Stato a provvedere;

c) quelli derivanti dalla regolazione finanziaria delle gestioni per l'approvvigionamento dei prodotti agricoli ed alimentari per il periodo successivo al 1953-54, e dei quali è ampio cenno nelle precedenti relazioni e nella presente a cui si fa rinvio (8);

d) quelli derivanti dalla insufficienza di stanziamenti per il pagamento delle sovvenzioni — di cui lo Stato si è già assunto l'onere — per autolinee ed altri trasporti in concessione;

e) quelli che — in virtù del meccanismo creato dalla legge 2 giugno 1962, n. 600 — gravano sul bilancio dello Stato per le sovvenzioni alle Società assuntrici dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

f) quelli, altresì, segnalati nelle precedenti relazioni, venutisi a determinare per la insufficienza degli stanziamenti destinati a far fronte al pagamento delle somme dovute alla Banca d'Italia a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, oneri che, al 31 dicembre 1967 ammontavano a lire 233 miliardi 951.599.060, e per la cui regolazione è recentemente intervenuta la legge 18 giugno 1969, n. 324, la quale prevede, tra l'altro, il ricorso a certificati di credito ammortizzabili in dieci anni.

Nelle precedenti relazioni è stato rilevato, infine, il fenomeno della iscrizione in bilancio di stanziamenti in misura inferiore a quella autorizzata dalle rispettive norme sostanziali, con riserva — contenuta nelle note esplicative ai disegni di legge di approvazione del bilancio — di stanziare la differenza in esercizi successivi. Or, a parte le perplessità di natura costituzionale cui può dar luogo l'adozione di un sistema siffatto, è da rilevare come gli oneri latenti vengano a lievitarsi anche per questa via.

## 6. — *Variazioni di bilancio.*

Sulle esigenze oggettive che determinano variazioni al bilancio preventivo si confermano le considerazioni formulate nelle relazioni precedenti. Ancora una volta, peraltro, si richiama l'attenzione sulla opportunità che tali, pur valide, esigenze vengano tempestivamente individuate ed altrettanto tempestivamente valutate dal Parlamento.

Purtroppo, anche per l'esercizio 1968, come negli anni precedenti, sono state di-

(8) Parte II, capitolo VII; parte III, capitolo II, paragrafo 2.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sposte variazioni di bilancio ad esercizio già chiuso, il che, attesa la cronicità che così è venuta ad assumere il fenomeno rende vieppiù necessario avvisare ai mezzi che valgano ad impedirne il ripetersi.

Sugli inconvenienti a tale fenomeno connessi e unanimamente lamentati, anche in sede parlamentare — oltre che nella precedente relazione — non occorre ulteriormente indugiare, bastando aggiungere appena come esso cominci a destare qualche preoccupazione per ciò che attiene alla tempestività degli adempimenti che il coordinamento della finanza pubblica e la programmazione comportano così per il Governo come per il Parlamento.

A far sì che tali inconvenienti più non si verificchino può soccorrere un intervento del legislatore volto a razionalizzare il sistema, quale di fatto in uso, mediante apposita disciplina vincolante in ciò che ne concerne segnatamente la struttura, le modalità e i termini, il tutto senza alcuna relazione col bilancio dell'esercizio precedente.

PAGINA BIANCA



PARTE SECONDA

**ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE**

PAGINA BIANCA

## CAPITOLO I

## CONSIDERAZIONI SUL RENDICONTO E SUI RISULTATI DELLA GESTIONE

Il rendiconto generale dello Stato costituisce non soltanto l'oggetto del giudizio col quale la Corte dei conti a Sezioni riunite pronuncia, nelle forme della sua giurisdizione contenziosa, intorno alla conformità della gestione, nei suoi singoli atti e nel suo complesso, alle norme che la disciplinano, ma altresì il documento destinato a fornire, con la massima completezza, essenziali elementi per le valutazioni a cui la Corte è chiamata a procedere con relazione, collegialmente dalle stesse Sezioni riunite « fatta », sul modo in cui l'Amministrazione si è comportata nella concreta applicazione delle leggi.

Da vari anni, ormai, il Governo appresta il rendiconto in tempo utile per la sua presentazione al Parlamento entro i prescritti termini, e la Corte è sempre riuscita a far sì che l'esame di sua competenza, propedeutico a quello parlamentare, avesse comunque a concludersi prima della scadenza di tali termini. Ciò per una ovvia esigenza di osservanza della legge, non soltanto formale, ma essenzialmente sostanziale, quale è fatta palese dal comando del legislatore (articolo 34 della legge di contabilità generale), della simultanea presentazione del rendiconto dell'esercizio scaduto e del bilancio preventivo del nuovo esercizio: al fine di consentire alle Camere di disporre tempestivamente, per la discussione dei due documenti, degli elementi oggettivi di giudizio offerti dall'Organo di controllo, sì da poter mettere a confronto le congetture, le speranze ed i propositi che il preventivo riflette, con le realtà che il consuntivo documenta ed illustra.

Dalla necessità di conseguire tale fine, cui nulla potrebbe indurre a derogare, deriva, peraltro, che il tempo lasciato alla Corte per l'esame del rendiconto dipenda unicamente dal momento in cui quest'ultimo viene alla Corte trasmesso dal Governo, che può, in concreto, ridursi anche a pochi giorni, come è, appunto, accaduto questo anno.

Conseguenza non ultima, questa, nè la meno rilevante, anzitutto del notevole ritardo col quale sono state approvate la prima e, specialmente, la seconda legge di variazione al bilancio di previsione per il 1968, come già rilevato nella premessa della presente relazione.

Or, è particolarmente in ordine alla rilevazione degli aspetti finanziari della gestione che si rendono manifesti gli inconvenienti — accennati in premessa — della brevità del tempo concesso di norma alla Corte, per poter prendere nozione del rendiconto, e per riferire su di esso al Parlamento, ovvia essendo l'impossibilità, in lasso così ristretto, di un esame, quale sarebbe necessario, completo ed approfondito, tanto più che il rendiconto perviene alla Corte privo della Nota preliminare generale, e, dunque, di quegli elaborati riassuntivi ed illustrativi che tanto possono agevolare la valutazione di aspetti globali della gestione.

Debbono, pertanto, richiamarsi le considerazioni e le proposte formulate nella parte prima della presente relazione in ordine alle variazioni tardive, ma è anche da ag-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giungere come, una volta risolto normativamente tale problema, anche il termine del 30 giugno, oggi prescritto per la trasmissione del rendiconto alla Corte, potrebbe essere anticipato, specialmente in considerazione delle possibilità oggi offerte dai moderni sistemi meccanografici ed elettronici, per un più tempestivo apprestamento del rendiconto generale.

Il che, del resto, oltre a consentire alla Corte un più agevole espletamento degli adempimenti di propria competenza, eviterebbe allo stesso Governo di dover utilizzare, nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, dati del tutto provvisori, per quanto concerne la finanza statale, destinati, come accade per quelli esposti nell'ultima Relazione, a restare più o meno ampiamente superati dai dati definitivi del consuntivo.

Tali considerazioni premesse, che bastano da sole a far palesi i limiti che le cennate difficoltà, temporali e strumentali, pongono alla presente relazione e, aggiunto appena che se essa, perciò, difetta per compiutezza di elaborazione di dati e per ampiezza di accurato argomentare, ciò nullameno, formata com'è collegialmente, si qualifica pur sempre per le genuine caratteristiche dell'immediatezza, tutto ciò considerato, si passa ad esaminare le risultanze di maggior rilievo della gestione svoltasi nell'esercizio 1968.

Quella di competenza si è chiusa con un disavanzo di 720,4 miliardi. Con ciò il disavanzo complessivo della situazione finanziaria, al netto del miglioramento nella gestione dei residui e dei discarichi amministrativi, attinge la cifra di 8.087 miliardi, come appare dalla tabella che segue, recante la progressione (in milioni di lire), dei disavanzi dal 1947-48.

ESERCIZIO	Disavanzo iniziale della situazione finanziaria	Disavanzo finanziario di competenza	Miglioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti	Discarichi amministrativi	Disavanzo finale della situazione finanziaria
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	$e = a + b - c + d$
1947-48 .....	1.520.990	915.715	48.725	—	2.387.980
1948-49 .....	2.387.980	553.416	11.578	—	2.929.818
1949-50 .....	2.929.818	177.025	24.443	—	3.082.400
1950-51 .....	3.082.400	220.897	17.549	—	3.285.748
1951-52 .....	3.285.748	360.793	95.704	2.361	3.553.198
1952-53 .....	3.553.198	320.099	48.457	763	3.825.603
1953-54 .....	3.825.603	171.234	41.703	—	3.955.134
1954-55 .....	3.955.134	136.034	53.815	—	4.037.353
1955-56 .....	4.037.353	137.846	84.680	45	4.090.564
1956-57 .....	4.090.564	86.092	60.368	—	4.116.288
1957-58 .....	4.116.288	263.442	62.477	2	4.317.255
1958-59 .....	4.317.255	222.651	61.900	165	4.478.171
1959-60 .....	4.478.171	11.971	154.607	3	4.335.538
1960-61 .....	4.335.538	377.323	27.404	1	4.685.458
1961-62 .....	4.685.458	422.983	57.816	—	5.050.625
1962-63 .....	5.050.625	697.458	87.132	5	5.660.956
1963-64 .....	5.660.956	348.735	74.009	—	5.935.682
2° semestre 1964 .....	5.935.682	352.101	40.180	—	6.247.603
1965 .....	6.247.603	739.600	100.795	—	6.886.408
1966 .....	6.886.408	+ 26.301	126.803	—	6.733.304
1967 .....	6.733.304	848.767	128.042	—	7.454.029
1968 .....	7.454.029	720.427	87.450	—	8.087.006

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va, al proposito, tenuto presente che l'ammontare netto dell'indebitamento, mediante ricorso al mercato finanziario, è stato, nell'anno, di 1.351,5 miliardi (accensione di prestiti per miliardi 1.476,5, rimborso di prestiti per miliardi 125), ammontare che è il più alto dell'intero quadriennio 1965-1968.

Astraendo da tali operazioni, la gestione del bilancio chiude con una differenza passiva di 2.071,9 miliardi circa, di gran lunga la più elevata dello stesso quadriennio (1.211,7 nel 1965, 1.152,9 nel 1966, 1.352 nel 1967).

Deve essere anche ricordata la considerazione — più volte esposta dalla Corte nelle precedenti relazioni — che il sistema di copertura del *deficit* delle Aziende autonome, introdotto da qualche anno, mediante operazioni di indebitamento diretto delle Aziende stesse, impedisce che tale *deficit* si aggiunga a quello del bilancio generale dello Stato, al quale, invece, continuano ad essere destinati gli eventuali utili di quelle gestioni. Ciò a prescindere, da un più ampio punto di vista, dall'esistenza di cospicui oneri latenti, di cui è cenno nella parte prima della presente relazione (9), fra i quali le ripercussioni che sul bilancio dello Stato è destinata a produrre la difficile situazione finanziaria degli enti istituzionali e territoriali.

D'altro canto, al disavanzo dell'esercizio in esame concorre l'aggravio di 334,3 miliardi derivante da autorizzazioni di spesa, perfezionate nell'esercizio stesso, con copertura a carico di disponibilità dell'esercizio precedente, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, o anche di altri esercizi anteriori, per effetto di particolari disposizioni legislative (10). Restano, viceversa, accantonate, per la copertura di spese a carico della competenza del 1969, disponibilità dell'esercizio in esame per 193,7 miliardi.

Pure notevolmente aumentata, rispetto agli esercizi precedenti, è l'eccedenza passiva del conto dei residui, salita a fine esercizio a 3.891,3 miliardi. Ove si consideri, poi, il saldo negativo della situazione di cassa — per incassi e pagamenti in conto competenza ed in conto residui, pari a 167,4 miliardi — e lo si aggiunga all'anzidetta eccedenza, si ottiene un totale di 4.058,7 miliardi (contro 2.722,8 per il 1965, 1.924,9 per il 1966 e 3.095 per il 1967).

Tale cifra appare meritevole della più attenta considerazione, poichè essa — che ammonta ad oltre due terzi dell'importo dei residui passivi alla fine del 1968 (5.821,4 miliardi) — indica come, a fronte delle spese relative, stiano partite attive soltanto per meno di un terzo di detto importo.

Diverse risultanze, tuttavia, si hanno per quanto attiene all'avanzo di parte corrente — cioè alla differenza fra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e quello delle spese di parte corrente — che contribuisce a formare il così detto « risparmio pubblico », destinato alla copertura delle spese in conto capitale.

Contrariamente, infatti, a quanto emergeva dai dati provvisori (e neppure univoci in argomento) esposti dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese (cfr. pagine 392 e 402), tale avanzo ha superato, nei dati definitivi, le iniziali previsioni di bilancio (768,9 miliardi), ragguagliandosi alla cifra di 822,2 miliardi (508,5 miliardi per il 1965, 421,5 per il 1966, 1.032,5 per il 1967).

Il totale delle risorse, formatesi nell'intero quadriennio (per effetto dei risultati ora ricordati), ha raggiunto, pertanto, l'importo di 2.784,8 miliardi, fornendo alle spese in conto capitale complessivamente accertate nello stesso periodo (9.646,1 miliardi), una copertura pari al 29,8% del loro ammontare. È da tener presente, a questo proposito, che, con riferimento all'intera pubblica amministrazione, i paragrafi 14 e 17 del programma economico 1966-1970 prevedono un rapporto, fra risparmio pubblico (5.130 miliardi) e spese in

(9) Parte I, paragrafo 5.

(10) Sistema, quest'ultimo, che non manca di suscitare notevoli perplessità, in ordine alla sua idoneità ad assicurare con bilanci deficitari, il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

conto capitale (11.380 miliardi), pari al 45%, percentuale notevolmente superiore a quella innanzi rilevata per la spesa dello Stato.

In ciò sta la causa principale di un ricorso all'indebitamento proporzionalmente più ampio rispetto alle dimensioni previste dal programma. Va, infatti, posto in rilievo, come dato significativo della misura in cui le maggiori disponibilità di bilancio conseguite con l'indebitamento stesso vengono destinate a fini produttivi, che, per il 1968, la percentuale del disavanzo finanziario sulla spesa complessiva, secondo i dati di consuntivo, risulta del 6,1%, rispetto ad una incidenza del 27,3% della spesa in conto capitale, sempre su detta spesa complessiva.

Fattore condizionante il risparmio pubblico è la struttura della spesa. Tenuto conto dell'esigenza, affermata in proposito dal programma (paragrafo 251) del contenimento delle spese correnti, può rilevarsi che le proporzioni rispettive di tali spese e di quelle in conto capitale (secondo le qualificazioni concretamente fattene in bilancio), sono risultate, in sede consuntiva, del 77,3 e del 22,7% per il 1965, del 77,7 e del 22,3% per il 1966, del 74,4 e del 25,6% per il 1967, e, infine, nel 1968, del 72,4 e del 27,6% (11). Dalla tabella 7 annessa al paragrafo 16 del programma si ricava, per la pubblica amministrazione in generale, una previsione di incidenza, sul totale delle spese, pari all'83,2% circa per quelle correnti, ed al 16,8% circa per quelle di investimento.

La cennata evoluzione del rapporto fra i due settori della spesa trova conferma anche nel raffronto fra i rispettivi ritmi di incremento, che dal 1966 al 1968, rispetto a ciascun esercizio precedente, sono stati del 10,7, del 4,9 e del 15% per la spesa corrente, e dell'8,4, del 25,5 e del 27,2% per la spesa in conto capitale.

Più particolari notazioni, in tema di struttura della spesa, si ricavano dal capitolo seguente, nonchè dalla trattazione dedicata all'esame della gestione sotto il profilo della classificazione funzionale (12).

## CAPITOLO II

### CONFRONTO FRA PREVISIONI, ACCERTAMENTI E MOVIMENTO DI CASSA

#### 1. — *Previsioni ed accertamenti.*

Nella parte prima della presente relazione si è fatto cenno dell'esigenza, connaturale al principio della veridicità del bilancio, che le previsioni iniziali dello stesso siano formulate, sia per le entrate che per le spese, nella misura più aderente, per le prime, all'entità delle risorse di cui appare effettivamente possibile l'acquisizione, e, per le seconde, alle occorrenze che in concreto è da ritenere potranno manifestarsi, nonchè a quegli interventi che si vogliano realmente effettuare. Ciò, soprattutto, per consentire al Parlamento di disporre, nella maniera più efficace, della potestà di approvazione del piano finanziario per il futuro esercizio, ossia di poter operare le proprie scelte in base ad una visione realmente globale di tutte le evenienze prevedibili, riducendo entro limiti del tutto marginali — e, semmai, circoscritti ad esigenze congiunturali — l'eventualità di successive variazioni, necessariamente frammentarie, e per di più condizionate dai risultati, irriveribili, del periodo più o meno esteso di gestione già trascorso, massimamente nella ipotesi patologica — benchè ormai consueta — di variazioni che intervengono addirittura dopo la chiusura del-

(11) In proposito, tuttavia, è da tener presente l'entità dei residui di stanziamento, di cui è cenno nel successivo capitolo III.

(12) Parte IV, capitolo I.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'esercizio non solo, ma a parecchi mesi dalla stessa, come quest'anno. Variazioni alle quali si aggiungono, poi, quelle che è in potere del Governo disporre, o compensativamente, con ricorso agli appositi fondi di riserva, o in senso meramente accrescitivo di talune voci di spesa (fra cui quelle per il personale), ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità generale.

Le divergenze, fra le previsioni iniziali ed i risultati della gestione, valutate in rapporto alla cennata esigenza, sono quelle da cui derivano maggiori o minori accertamenti di entrata, rispetto a quelli previsti, nonché economie o maggiori impegni nelle spese (13), con ciò di particolare che, per le spese in conto capitale (ed eccezionalmente per quelle correnti), il mancato impegno non dà normalmente luogo ad economie, bensì ai residui cosiddetti di stanziamento, restando ferma, oltre la chiusura dell'esercizio, la assegnazione dei fondi ai rispettivi capitoli e, quindi, l'autorizzazione ad impegnarli, fino al quinto esercizio successivo.

A determinare tali divergenze, concorrono, in taluni casi, fattori connaturali allo stesso sistema di formazione del bilancio — quali l'istituzione di nuovi cespiti di entrate o la autorizzazione di nuove spese, disposte con leggi che sopravvengono nel periodo, non breve, intercorrente fra la data di presentazione al Parlamento degli stati di previsione e quella di inizio dell'esercizio cui questi si riferiscono — nonché la necessità di iscrivere solo per memoria i capitoli concernenti le entrate da acquisire con accensione di prestiti e quelli, correlativi, delle spese destinate a trovare copertura in tali entrate. Senza dire, ovviamente, delle nuove leggi di entrata o di spesa che il Parlamento approva nel corso stesso dell'esercizio.

L'incidenza di tali fattori trova concreta illustrazione nelle note preliminari che corredano i consuntivi.

Comunque, al di fuori di essi (che operano, fra l'altro, normalmente, solo in senso accrescitivo delle entrate e delle spese) sussistono cause riconducibili, in linea di massima, a veri e propri errori, per difetto o per eccesso, della previsione.

Questi si rivelano, particolarmente, nel ripetersi, di anno in anno, di indici di divergenza, sempre nello stesso senso, per determinate singole voci di entrata o di spesa, o per determinati singoli raggruppamenti delle stesse.

Appare utile, pertanto, per la considerazione che possa farsene al fine di eliminare o ridurre tali fenomeni, l'indicazione di taluni dati concreti intorno al loro manifestarsi.

Per quanto concerne le entrate, il prospetto allegato alla fine del capitolo (tab. A) espone gli scarti, in valori assoluti ed in percentuale, fra previsioni iniziali ed accertamenti, per i tre titoli e per le singole categorie, dal 1965: ad una veduta d'insieme appare del tutto sporadico, non solo, ma limitato a singole categorie e solo per singoli anni (salvo che per la categoria XII), il caso di accertamenti rivelatisi inferiori alle previsioni, mentre il dato normale e costante è quello opposto. In particolare, rispetto agli altri due titoli, tale dato si rivela alquanto modesto in percentuale, nel comparto delle entrate tributarie, ma notevole in valori assoluti, date le dimensioni di tale comparto, nel cui ambito si segnalano le categorie I (Imposte sul patrimonio e sul reddito), III (Imposte sulla produzione, sui consumi e dogana) e V (Lotto, lotterie ed altre attività di gioco). Negli altri due titoli, poi, alla minore entità delle rispettive dimensioni si contrappone quella, assai più elevata, delle percentuali di scarto, soprattutto per il titolo III, e per le categorie VII (Proventi di servizi pubblici minori), IX (Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione) e XV (Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro).

Nel complesso, i dati dell'esercizio 1968 fanno registrare lo scarto più elevato dell'intero periodo, pari a circa 838,4 miliardi.

(13) Previa, è naturale, nel secondo caso, la maggiorazione degli stanziamenti, in difetto di che si determinerebbe una tipica fattispecie, illegittima, quale l'«eccedenza di impegno».

L'osservazione fatta relativamente ai titoli II e III riceve conferma dalle risultanze del prospetto successivo (tab. B) da cui emerge che le variazioni, in sede di accertamento, nella incidenza percentuale dei tre titoli sul totale, dovute allo scarto fra previsioni iniziali ed accertamenti dell'accensione di prestiti (iscritte, come noto, in gran parte per memoria nel preventivo), si verificano in senso diminutivo, costantemente, solo per le entrate tributarie.

In ordine a queste ultime, è ancora da rilevare che nel 1968 il tasso di incremento, rispetto all'esercizio precedente, si è rivelato inferiore, negli accertamenti (+10,9%), rispetto alle previsioni iniziali (+13,3%), mentre l'opposto si era verificato, rispetto a ciascun esercizio precedente, nel 1966 (7,8% accertato contro 6,7% previsto) e nel 1967 (12,8% contro 10,0%).

Per quanto concerne le spese, il prospetto anch'esso inserito alla fine del capitolo (tab. C) indica gli scarti in assoluto ed in percentuale, fra accertamenti e previsioni, dal 1965, per ciascuno dei due titoli e per il totale complessivo. Essi indicano che dei maggiori accertamenti si è avvantaggiata, in genere, proporzionalmente, e in particolare negli ultimi due anni, la spesa in conto capitale. Al proposito, peraltro, è da avvertire che negli accertamenti relativi a quest'ultima sono compresi anche i residui di stanziamento, la cui natura è stata più sopra ricordata, e che alla fine del 1967 superavano la metà dell'importo complessivo dei residui di tale settore della spesa.

L'incremento della spesa complessiva, rispetto al 1967, è stato, nel 1968, del 14,7% secondo gli accertamenti, mentre nelle previsioni risultava dell'11,5%. Anche nel 1966, rispetto al 1965, si era verificato analogo scarto fra accertamenti (+12,4%) e previsioni (+9,0%), mentre nel 1967, rispetto al 1966, l'incremento registrato negli accertamenti (+8,5%) era restato inferiore a quello delle previsioni (+11,7%).

In ordine a singoli capitoli di spesa, già nella precedente relazione si è fatto cenno di diversi casi nei quali si è riscontrata, da qualche anno, una costante divergenza, in più o in meno, degli accertamenti rispetto alle previsioni iniziali, sì da suggerire, in sede di impostazione del bilancio, un adeguamento delle dotazioni — finora rivelatesi insufficienti — ovvero una riduzione di quelle — più numerose — che continuano a risultare esuberanti (e tuttavia, in taluni casi, ulteriormente impinguate in corso di esercizio). Una elencazione, puramente esemplificativa, di alcuni dei suddetti casi, è contenuta nei prospetti (tab. D, E) allegati alla fine del presente capitolo.

## 2. — Movimento di cassa.

I dati del movimento di cassa, relativo alla gestione del bilancio per il 1968, espongono incassi per 10.943,6 miliardi, di cui 883,3 in conto residui, e pagamenti per 11.111 miliardi, di cui 2.203,3 in conto residui (14), con un saldo negativo, già ricordato nel capitolo I, di 167,4 miliardi. Le dimensioni di tale movimento segnano un assai notevole incremento rispetto agli esercizi precedenti, con un tasso di molto superiore a quello che, fino al 1967, ne aveva caratterizzato l'evoluzione da un anno all'altro, e che si registra, sia nell'entrata che nella spesa, e, per quest'ultima, tanto nella competenza che nei residui (15). Il cennato saldo negativo succede a quelli positivi dei due esercizi precedenti, pur tenendosi ad un livello alquanto lontano da quello, ben più rilevante, raggiunto nel 1965 (—644,7 miliardi).

(14) Le tabelle pubblicate a pag. 198, 374 e 375 della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1968 recano dati non soltanto provvisori per tale esercizio, ma fra loro difforni, anche per l'esercizio 1967.

(15) Vedansi, tuttavia, le più specifiche notazioni esposte nel capitolo III.



Sono ben noti i problemi che la cospicua entità dei residui passivi pone nei rapporti fra bilancio di competenza e gestione di tesoreria, problemi il cui aspetto di maggior rilievo sta nella considerazione che, nell'attuale sistema, i poteri del Parlamento si esauriscono nell'autorizzare, attraverso l'approvazione del bilancio, l'assunzione degli impegni di spesa, entro i limiti degli stanziamenti; mentre, una volta intervenuta tale autorizzazione, e senza che — per le spese in conto capitale — sia neppure necessaria l'assunzione di impegni, il Governo si trova a disporre di un autonomo potere di determinazione per l'effettiva erogazione dei fondi stanziati, la quale rappresenta, nel quadro della contabilità nazionale, il vero momento rilevante ai fini degli indirizzi economico-finanziari.

A tal fine è sembrato utile, nei prospetti che si allegano alla fine del capitolo (tab. F e G) porre a confronto, a partire dal 1965, le previsioni iniziali dei bilanci di competenza, per ciascuna delle partizioni dell'analisi funzionale e di quella economica della spesa, con i corrispondenti dati (desunti dai conti riassuntivi del Tesoro al 31 dicembre suppletivo) del movimento di cassa per competenza e residui. Ciò per consentire una specifica valutazione della misura in cui le determinazioni governative, nel margine loro riservato dall'esistenza dei residui passivi, e con i condizionamenti che derivano da obiettive remore ad una spedita gestione, abbiano mantenuto il movimento di cassa aderente alle linee del disegno approvato dal Parlamento, in ordine alla distribuzione delle risorse fra i diversi settori e categorie della spesa, o non abbiano invece realizzato un disegno del tutto differente, recando sensibili alterazioni ai tratti fondamentali del primo.

In generale, ben precisando che il raffronto prescinde da profili strettamente giuridico-contabili (quali potrebbero maggiormente emergere da una più specifica analisi all'interno di ciascun settore o categoria, concernenti singoli e determinati interventi), può dirsi che le proporzioni fra i due ordini di grandezza — competenza e tesoreria — risultino sufficientemente omogenee, nell'ambito di ogni esercizio e nell'evoluzione da un esercizio all'altro. Il che, tuttavia, non esclude, sia che il volume delle erogazioni si presenti quasi sempre superiore a quello delle previsioni di bilancio, sia che, in diversi casi, tale divergenza appaia molto elevata (v., ad es., per la classificazione economica, i dati di quasi tutte le categorie del titolo II), ovvero che, al contrario, risulti costantemente e sensibilmente di segno opposto (v., ad es., le cifre relative alla categoria XI).

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PREVISIONI INIZIALI ED ACCERTAMENTI DI

(milioni)

	1 9 6 5				1 9 6 6			
	Previsioni iniziali	Accerta- menti	Differenza	%	Previsioni iniziali	Accerta- menti	Differenza	%
Categoria I . . . . .	1.656.215	1.928.984	+ 272.769	+ 16,5	1.792.772	1.970.546	+ 177.774	+ 9,9
Categoria II . . . . .	2.326.248	2.288.677	— 37.571	— 1,6	2.537.390	2.522.887	— 14.503	— 0,6
Categoria III . . . . .	1.559.290	1.510.039	— 49.251	— 3,1	1.605.730	1.686.954	+ 81.224	+ 5 -
Categoria IV . . . . .	630.655	611.484	— 19.171	— 3 -	630.310	654.122	+ 23.812	+ 3,8
Categoria V . . . . .	83.842	112.636	+ 28.794	+ 34,3	109.370	123.620	+ 14.250	+ 13 -
<b>Totale titolo I . . . . .</b>	<b>6.256.250</b>	<b>6.451.820</b>	<b>+ 195.570</b>	<b>+ 3,1</b>	<b>6.675.572</b>	<b>6.958.129</b>	<b>+ 282.557</b>	<b>+ 4,2</b>
Categoria VI . . . . .	43.772	47.580	+ 3.808	+ 8,7	52.255	48.954	— 3.301	— 6,3
Categoria VII . . . . .	41.446	70.418	+ 28.972	+ 69,9	45.356	106.629	+ 61.273	+ 135,1
Categoria VIII . . . . .	19.993	18.979	— 1.714	— 8,6	21.523	20.209	— 1.314	— 6,1
Categoria IX . . . . .	81.054	116.259	+ 35.205	+ 43,4	87.527	124.502	+ 36.975	+ 42,2
Categoria X . . . . .	5.701	5.946	+ 245	+ 4,3	5.778	6.308	+ 530	+ 9,2
Categoria XI . . . . .	85.299	132.985	+ 47.684	+ 55,9	118.318	169.810	+ 51.492	+ 43,5
Categoria XII . . . . .	16.565	18.922	+ 2.357	+ 14,2	17.915	19.054	+ 1.139	+ 6,3
<b>Totale titolo II . . . . .</b>	<b>293.830</b>	<b>410.389</b>	<b>+ 116.559</b>	<b>+ 39,7</b>	<b>348.672</b>	<b>495.466</b>	<b>+ 146.794</b>	<b>+ 42,1</b>
Categoria XIII . . . . .	16.226	2.174	— 14.052	— 86,6	50.051	2.981	— 47.070	— 94 -
Categoria XIV . . . . .	10.954	10.954	—	—	10.954	10.954	—	—
Categoria XV . . . . .	29.281	130.162	+ 100.881	+ 344,5	29.831	432.537	+ 402.706	+ 1.350 -
<b>Totale titolo III . . . . .</b>	<b>56.461</b>	<b>143.290</b>	<b>+ 86.829</b>	<b>+ 153,8</b>	<b>90.836</b>	<b>446.472</b>	<b>+ 355.636</b>	<b>+ 391,5</b>
<b>Totale generale . . . . .</b>	<b>6.606.541</b>	<b>7.005.499</b>	<b>+ 398.958</b>	<b>+ 6 -</b>	<b>7.115.080</b>	<b>7.900.067</b>	<b>+ 784.987</b>	<b>+ 11 -</b>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## ENTRATA PER CATEGORIE E PER TITOLI

di lire)

1 9 6 7				1 9 6 8			
Previsioni iniziali	Accertamenti	Differenza	%	Previsioni iniziali	Accertamenti	Differenza	%
2.040.370	2.226.454	+ 186.084	+ 9,1	2.393.370	2.508.542	+ 115.172	+ 4,8
2.757.790	2.796.201	+ 38.411	+ 1,4	3.048.650	2.997.813	- 50.837	- 1,7
1.730.930	1.975.678	+ 244.748	+ 14,1	2.041.904	2.201.317	+ 159.413	+ 7,8
698.600	684.453	- 14.147	- 2 -	692.050	720.022	+ 27.972	+ 4 -
118.986	165.571	+ 46.585	+ 39,1	146.492	275.993	+ 129.501	+ 88,4
7.346.676	7.848.357	+ 501.681	+ 6,8	8.322.466	8.703.687	+ 381.221	+ 4,6
54.650	59.095	+ 4.445	+ 8,1	62.030	73.443	+ 11.413	+ 18,4
48.828	136.983	+ 88.155	+ 180,5	59.841	118.167	+ 58.326	+ 97,5
22.058	20.868	- 1.190	- 5,4	22.333	21.682	- 651	- 2,9
88.120	132.645	+ 44.525	+ 50,5	119.471	144.594	+ 25.123	+ 21 -
6.121	5.853	- 268	- 4,4	5.968	6.156	+ 188	+ 3,1
132.465	182.561	+ 50.096	+ 37,8	134.144	217.966	+ 83.822	+ 62,5
18.145	23.072	+ 4.927	+ 27,1	22.545	24.053	+ 1.508	+ 6,7
370.387	561.077	+ 190.690	+ 51,5	426.332	606.061	+ 179.729	+ 42,2
25.051	2.359	- 22.692	- 90,6	20.101	3.990	- 16.111	- 80,1
12.488	12.488	-	-	13.827	13.827	-	-
29.980	137.421	+ 107.441	+ 358,4	22.575	316.131	+ 293.556	+ 1.300,3
67.519	152.268	+ 84.749	+ 125,5	56.503	333.948	+ 277.445	+ 491 -
7.784.582	8.561.702	+ 777.120	+ 10 -	8.805.301	9.643.696	+ 838.395	+ 9,5

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

INCIDENZA DEI TITOLI DELL'ENTRATA SUL TOTALE  
SECONDO LE PREVISIONI INIZIALI E GLI ACCERTAMENTI

ANNO	Titolo I (a)	Titolo II (b)	Titolo III (c)	Accensione di prestiti (d)	Totale complessivo entrata (e)
<b>1965:</b>					
Previsioni iniziali .....	6.256.250	293.830	56.462	84.770	6.691.312
Accertamenti .....	6.451.820	410.389	143.291	718.689	7.724.189
	$\frac{a}{e}$	$\frac{b}{e}$	$\frac{c}{e}$	$\frac{d}{e}$	
% previsioni iniziali ...	93,5	4,4	0,8	1,3	
% accertamenti .....	83,5	5,3	1,9	9,3	
<b>1966:</b>					
Previsioni iniziali .....	6.675.572	348.672	90.836	6.270	7.121.350
Accertamenti .....	6.958.129	495.467	446.472	1.642.773	9.542.841
	$\frac{a}{e}$	$\frac{b}{e}$	$\frac{c}{e}$	$\frac{d}{e}$	
% previsioni iniziali ...	93,7	4,9	1,3	0,09	
% accertamenti .....	72,9	5,2	4,7	17,2	
<b>1967:</b>					
Previsioni iniziali .....	7.346.676	370.387	67.519	1.540	7.786.122
Accertamenti .....	7.848.357	561.077	152.269	911.621	9.473.324
	$\frac{a}{e}$	$\frac{b}{e}$	$\frac{c}{e}$	$\frac{d}{e}$	
% previsioni iniziali ...	94,4	4,8	0,9	0,02	
% accertamenti .....	82,8	5,9	1,6	9,6	
<b>1968:</b>					
Previsioni iniziali .....	8.322.466	426.332	56.504	21.694	8.826.996
Accertamenti .....	8.703.687	606.061	333.948	1.476.484	11.120.180
	$\frac{a}{e}$	$\frac{b}{e}$	$\frac{c}{e}$	$\frac{d}{e}$	
% previsioni iniziali ...	94,3	4,8	0,6	0,2	
% accertamenti .....	78,2	5,5	3 -	13,2	

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

## PREVISIONI INIZIALI ED ACCERTAMENTI DI SPESA

	1965			1966			1967			1968		
	Titolo I	Titolo II	Totale	Titolo I	Titolo II	Totale	Titolo I	Titolo II	Totale	Titolo I	Titolo II	Totale
Previsioni iniziali ...	5.748.257	1.349.532	7.347.905	6.320.919	1.225.720	8.013.057	7.229.134	1.297.642	8.950.227	7.979.853	1.849.815	9.976.786
Accertamenti .....	6.353.731	1.863.441	8.463.789	7.032.101	2.020.833	9.516.539	7.376.875	2.536.792	10.322.091	8.487.492	3.228.065	11.840.607
Differenze fra gli accertamenti e le previsioni iniziali:												
in valori assoluti ..	+ 605.474	+ 513.909	+ 1.115.884	+ 711.182	+ 795.113	+ 1.503.482	+ 147.741	+ 1.239.150	+ 1.371.864	+ 507.639	+ 1.378.250	+ 1.863.821
in percentuali ...	+ 10,5	+ 38,1	+ 15,2	+ 11,3	+ 64,9	+ 18,8	+ 2	+ 95,5	+ 15,3	+ 6,4	+ 74,5	+ 18,7

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

## CAPITOLI DI SPESA CON ACCERTAMENTI COSTANTEMENTE SUPERIORI ALLE PREVISIONI INIZIALI

MINISTERO	Capitoli	1965		1966		1967		1968	
		Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento
Affari esteri .....	1621	302.000.000	1.169.999.995	302.000.000	711.400.000	302.000.000	1.309.000.000	302.000.000	1.322.900.000
	2005	1.400.000.000	1.399.999.994	1.400.000.000	2.411.500.000	1.850.000.000	1.985.000.000	2.000.000.000	2.560.000.000
Industria, commercio e artigianato .....	1361	20.892.000	123.640.000	20.892.000	134.420.645	20.892.000	144.145.200	20.892.000	152.288.000
	1013	1.426.312.900	2.042.312.808	1.833.706.400	2.500.460.800	1.833.706.400	2.579.470.559	1.846.206.400	2.401.360.700
Interno .....	1432	30.000.000	69.717.912	30.000.000	89.685.032	37.000.000	95.845.396	37.000.000	136.196.813
	1466	1.431.000.000	1.689.347.000	815.000.000	810.222.899	642.500.000	942.171.210	900.000.000	944.590.867
Interno .....	1469	4.365.800.000	4.609.809.884	4.500.064.000	5.044.149.874	4.757.186.000	5.256.860.079	5.423.300.000	6.208.142.846
	1602	33.548.000	54.979.775	50.000.000	73.408.937	50.000.000	103.867.674	50.000.000	103.867.675
Interno .....	1607	2.530.000.000	2.508.854.222	2.845.350.700	3.108.848.873	2.990.000.000	3.781.821.874	3.150.000.000	3.526.394.625
	1610	600.000.000	644.549.860	600.712.800	725.747.369	651.000.000	672.151.380	708.150.000	882.292.721
Interno .....	1803	59.585.600	98.885.509	89.887.100	127.866.677	89.887.100	157.012.720	89.887.100	157.014.100
	2482	325.000.000	419.940.470	325.000.000	504.999.990	325.000.000	384.000.000	325.000.000	375.000.000
Sanità .....	2483	650.000.000	649.000.000	650.000.000	1.230.000.000	650.000.000	1.582.000.000	750.000.000	1.800.000.000
	1066	50.000	—	50.000	1.716.055	50.000	8.465.417	50.000	2.050.847

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

## CAPITOLI DI SPESA CON ACCERTAMENTI COSTANTEMENTE INFERIORI ALLE PREVISIONI INIZIALI

MINISTERO	Capitolo	1965		1966		1967		1968	
		Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento
	1504	5.950.000	5.948.556	7.000.000	3.068.075	7.000.000	1.551.295	7.000.000	3.100.000
	1540	500.000	18.970	500.000	30.000	500.000	9.000	500.000	10.000
	1542	1.225.000	436.771	1.225.000	—	1.225.000	—	1.225.000	—
Affari esteri .....	1601	20.000.000	16.374.000	20.000.000	14.920.511	20.000.000	16.020.000	20.000.000	16.595.000
	1606	16.500.000	10.411.000	16.500.000	6.744.315	16.500.000	2.514.950	16.500.000	8.588.185
	1616	310.000.000	251.289.222	310.000.000	247.475.454	310.000.000	228.241.131	310.000.000	249.842.642
	3031	900.000.000	600.000.000	900.000.000	500.000.000	800.000.000	500.000.000	800.000.000	400.000.000
	1004	1.700.000	809.362	2.000.000	1.078.803	3.000.000	2.786.770	5.000.000	1.920.958
	1005	850.000	684.604	1.000.000	922.600	2.500.000	2.797.019	6.000.000	1.062.420
Bilancio .....	1051	30.000.000	7.460.000	30.000.000	8.490.000	19.000.000	14.286.500	19.000.000	534.357
	1061	—	—	—	—	—	58.815.000	84.000.000	50.592.850
	1063	—	—	—	—	—	9.628.500	50.000.000	32.074.100
	1069	—	—	—	—	—	10.916.665	60.000.000	26.199.800
	1121	1.260.000.000	1.277.701.869	1.410.000.000	1.319.560.058	1.470.000.000	1.314.114.440	1.481.500.000	1.344.144.172
	1125	10.200.000	10.196.983	12.000.000	12.000.000	14.000.000	11.431.173	14.000.000	11.864.987
	1126	48.450.000	46.518.566	57.000.000	25.506.008	60.000.000	38.313.052	60.000.000	55.176.482
Commercio estero ...	1167	3.000.000	687.050	3.000.000	1.070.797	3.000.000	—	3.000.000	2.298.850
	1172	2.500.000	214.175	2.500.000	100.000	2.500.000	125.000	2.500.000	404.200
	1173	200.000.000	163.306.300	200.000.000	145.694.090	200.000.000	160.657.270	200.000.000	175.000.000

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA E

MINISTERO	Capitolo	1965		1966		1967		1968	
		Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento	Previsione iniziale	Accertamento
	1102	12.000.000	14.653.995	20.000.000	6.306.100	20.000.000	4.814.755	20.000.000	4.615.865
	1104	2.720.000	2.717.958	4.700.000	3.703.901	4.700.000	1.914.040	4.700.000	2.109.057
	1105	850.000	804.775	3.500.000	136.755	3.500.000	297.475	3.500.000	310.793
	1155	3.500.000	3.495.247	3.500.000	3.494.745	7.500.000	3.941.840	7.500.000	2.600.185
	1161	15.000.000	—	20.000.000	6.074.150	20.000.000	7.497.707	20.000.000	10.198.540
	1222	6.000.000	1.092.035	6.000.000	—	1.000.000	—	1.000.000	—
	1251	14.500.000	5.800.199	14.500.000	3.533.643	14.500.000	4.217.313	14.500.000	3.822.559
	1252	5.500.000	4.187.150	5.500.000	1.072.070	5.500.000	840.730	5.500.000	802.140
	1312	300.000	—	300.000	—	300.000	—	300.000	—
	1391	7.650.000	943.288	7.650.000	1.085.010	7.650.000	2.043.122	7.650.000	2.565.287
	1392	8.500.000	5.908.815	8.500.000	1.191.920	8.500.000	3.231.709	8.500.000	3.612.623
	1401	2.000.000	—	2.000.000	—	2.000.000	684.000	2.000.000	—
	1404	26.000.000	21.790.587	31.000.000	24.291.662	31.000.000	13.268.842	31.000.000	23.583.490
	1405	20.000.000	8.750.000	20.000.000	15.000.000	20.000.000	14.990.000	20.000.000	15.000.000
	1422	5.000.000	3.721.831	5.000.000	1.132.578	5.000.000	1.366.795	5.000.000	2.002.049
	1517	10.625.000	6.664.225	12.500.000	3.891.543	12.500.000	5.597.596	12.500.000	4.045.718
	1519	3.000.000	718.556	3.000.000	859.190	3.000.000	667.690	3.000.000	484.540
	1531	6.000.000	1.439.440	6.000.000	1.799.440	6.000.000	1.114.100	6.000.000	—
	1539	10.000.000	1.439.950	10.000.000	637.950	10.000.000	1.647.545	10.000.000	1.579.000
	1792	1.000.000	224.800	1.000.000	213.096	1.000.000	334.815	1.000.000	270.970

Industria, commercio  
e artigianato . . . . .





## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

CONFRONTO FRA PREVISIONI DI BILANCIO E PAGAMENTI COMPLESSIVI  
SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

SEZIONI		1965	1966	1967	1968
Sezione 1 <sup>a</sup> . - Amministrazione generale .....	a	404.799.700.000	443.749.300.000	505.570.700.000	568.302.200.000
	b	460.472.284.755	450.553.482.240	462.945.797.335	565.520.815.877
Sezione 2 <sup>a</sup> . - Difesa nazionale.....	a	968.155.400.000	1.070.897.200.000	1.091.484.100.000	1.123.117.100.000
	b	988.930.793.368	1.048.867.222.478	1.014.713.318.836	1.111.169.918.238
Sezione 3 <sup>a</sup> . - Giustizia .....	a	124.003.700.000	135.127.000.000	140.631.200.000	143.473.600.000
	b	124.487.445.922	132.738.453.120	134.422.667.003	152.191.296.289
Sezione 4 <sup>a</sup> . - Sicurezza pubblica....	a	371.768.200.000	426.725.300.000	439.516.900.000	457.942.200.000
	b	397.451.481.533	431.934.804.293	448.923.548.825	483.368.910.713
Sezione 5 <sup>a</sup> . - Relazioni internazionali	a	56.737.100.000	62.657.800.000	65.814.200.000	70.111.900.000
	b	56.533.407.842	51.823.226.238	70.639.428.216	88.632.578.169
Sezione 6 <sup>a</sup> . - Istruzione e cultura..	a	348.974.600.000	1.525.386.000.000	1.593.372.500.000	1.914.867.200.000
	b	1.527.913.656.931	1.601.935.166.996	1.726.579.736.136	1.942.457.739.694
Sezione 7 <sup>a</sup> . - Azioni e interventi nel campo delle abitazioni .....	a	79.804.900.000	96.827.000.000	115.726.400.000	116.410.800.000
	b	101.827.612.830	102.899.177.468	116.207.573.483	170.051.731.731
Sezione 8 <sup>a</sup> . - Azioni ed interventi nel campo sociale .....	a	873.410.400.000	941.769.900.000	996.306.800.000	1.135.037.000.000
	b	1.250.056.914.480	1.445.715.187.524	1.242.376.486.616	1.542.206.100.307
Sezione 9 <sup>a</sup> . - Trasporti e comunicazioni (dal 1967) .....	a	-	-	604.682.600.000	705.594.600.000
	b	-	-	738.810.181.806	837.068.226.348
Sezione 10 <sup>a</sup> . - Azioni ed interventi nel campo economico (fino al 1966 sezione 9 <sup>a</sup> ) .....	a	1.268.797.600.000	1.301.880.000.000	770.902.500.000	1.107.565.800.000
	b	1.791.646.052.697	1.706.328.354.088	1.578.697.664.191	1.875.248.373.158
Sezione 11 <sup>a</sup> . - Oneri non ripartibili (fino al 1966 sezione 10 <sup>a</sup> ) .....	a	1.601.336.700.000	1.541.619.400.000	2.202.768.500.000	2.487.245.400.000
	b	1.089.721.554.808	1.692.017.027.719	1.426.630.889.339	1.916.720.470.473

a = Previsioni iniziali.  
b = Pagamenti.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

CONFRONTO FRA PREVISIONI DI BILANCIO E PAGAMENTI COMPLESSIVI  
SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

CATEGORIE		1965	1966	1967	1968
<b>Titolo I. - Spese correnti</b>					
Cat. I. - Organi costituzionali dello Stato .....	a	21.665.000.000	23.920.000.000	27.910.000.000	28.410.000.000
	b	22.902.076.800	26.022.006.080	31.800.319.454	28.895.048.140
Cat. II. - Personale in attività di servizio .....	a	1.973.864.000.000	2.233.629.000.000	2.331.543.900.000	2.556.388.900.000
	b	2.187.676.141.696	2.319.127.459.728	2.371.582.504.592	2.622.510.405.379
Cat. III. - Personale in quiescenza	a	390.323.200.000	486.286.900.000	492.642.600.000	514.614.600.000
	b	413.255.682.126	480.811.472.154	505.906.455.607	555.978.104.403
Cat. IV. - Acquisto di beni e servizi	a	722.893.900.000	770.029.300.000	804.757.700.000	894.162.100.000
	b	695.556.885.702	738.241.829.498	760.310.859.048	829.887.566.526
Cat. V. - Trasferimenti .....	a	1.855.017.900.000	1.923.719.900.000	2.127.805.100.000	2.468.593.100.000
	b	2.377.612.074.553	2.572.155.032.561	2.564.834.187.874	3.076.434.214.109
Cat. VI. - Interessi .....	a	301.822.100.000	328.482.800.000	349.324.800.000	437.690.800.000
	b	275.826.653.136	325.860.427.985	389.120.221.098	448.442.387.898
Cat. VII. - Poste correttive e compensative delle entrate .....	a	256.411.300.000	272.847.300.000	314.131.300.000	427.052.000.000
	b	273.841.127.146	321.513.683.441	399.099.478.390	521.008.064.406
Cat. VIII. - Ammortamenti .....	a	10.954.000.000	10.954.000.000	12.488.000.000	13.827.000.000
	b	—	21.908.000.000	3.313.000.000	23.002.000.000
Cat. IX. - Somme non attribuibili	a	215.305.300.000	271.050.100.000	768.530.500.000	639.114.600.000
	b	14.524.817.148	9.727.904.033	14.802.787.693	14.985.504.605
Totale Titolo I. - Spese correnti ..	a	5.748.256.700.000	6.320.919.300.000	7.229.133.900.000	7.979.853.100.000
	b	6.261.195.458.307	6.815.367.815.480	7.040.769.813.756	8.121.143.295.466
<b>Titolo II. - Spese in conto capitale</b>					
Cat. X. - Beni ed op. imm. a car. dir. dello Stato .....	a	132.294.500.000	105.118.500.000	73.459.500.000	131.843.200.000
	b	175.889.437.408	165.399.196.603	214.321.960.676	277.671.679.418
Cat. XI. - Beni mobili, macchine a carico diretto dello Stato .....	a	3.971.000.000	5.611.000.000	8.347.000.000	8.621.000.000
	b	2.772.489.040	2.691.552.445	2.632.610.705	3.170.235.074
Cat. XII. - Trasferimenti .....	a	757.906.900.000	893.984.100.000	957.532.000.000	1.148.658.900.000
	b	993.183.348.613	1.108.872.352.716	1.119.783.100.179	1.356.780.963.414
Cat. XIII. - Partecipazioni azionarie e conferimenti .....	a	70.500.000.000	—	2.000.000.000	63.265.000.000
	b	95.009.106.410	51.824.000.000	188.641.299.775	353.561.793.415
Cat. XIV. - Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive .....	a	30.425.000.000	8.140.000.000	3.790.000.000	86.090.000.000
	b	119.600.260.830	95.098.649.629	213.399.580.385	187.617.190.838
Cat. XV. - Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità non produttive .....	a	55.246.000.000	50.082.000.000	32.577.000.000	21.590.000.000
	b	141.391.104.558	425.558.535.291	181.398.926.310	384.691.003.372
Cat. XVI. - Somme non attribuibili	a	299.188.200.000	162.784.000.000	219.937.000.000	389.746.600.000
	b	—	—	—	—
Totale Titolo II. - Spese in conto capitale .....	a	1.349.531.600.000	1.225.719.600.000	1.297.642.500.000	1.849.814.700.000
	b	1.527.845.746.859	1.849.444.286.684	1.920.177.478.030	2.563.492.865.531

a Previsioni iniziali  
b Pagamenti.

## CAPITOLO III.

## GESTIONE DEI RESIDUI

Al 31 dicembre 1968, gli importi dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, sommati a quelli dei residui di nuova formazione dell'esercizio, ed al netto di un miglioramento di 87,4 miliardi, risultano, rispettivamente, di 1.930 miliardi (in confronto a 1.742,7 al 31 dicembre 1967), e di 5.821,4 miliardi (in confronto a 5.168,4 al 31 dicembre 1967), come risulta dalle allegate tabelle H e I, che illustrano la situazione per i singoli Ministeri. Dell'eccedenza passiva, rapportata pure al *deficit* di cassa, della sua evoluzione negli ultimi anni e dei problemi che essa pone, si è parlato nel capitolo I.

Per quanto concerne, in particolare, i residui passivi, il loro ulteriore incremento è da attribuire sia al rilevante ammontare di quelli di nuova formazione, pari a 2.932,8 miliardi, sia al fatto che i pagamenti di quelli dei precedenti esercizi si sono mantenuti su una percentuale, rispetto al loro ammontare all'inizio dell'anno, solo lievemente superiore (42,6) a quella del 1967 (40,2) ed anzi inferiore a quella del 1966 (42,9) e del 1965 (44,5), tanto più che il miglioramento derivante da riaccertamenti è stato solo dell'1,7 per cento, cioè il più basso del quadriennio.

In sostanza, per quanto complesse siano le cause del fenomeno, e non tutte imputabili a remore dell'azione amministrativa, nessun elemento appare intervenuto, nel 1968, che indichi un accenno di avvio a normalizzazione della situazione (16) sulla quale la Ragioneria generale dello Stato ha annunciato la pubblicazione di un « libro bianco ».

Nei limiti dei dati disponibili (17), attese le difficoltà di cui si è fatto cenno nel capitolo I, può aggiungersi che, almeno fino al 1967, le percentuali dei pagamenti, sulla consistenza iniziale, non solo appaiono, per le spese in conto capitale, nettamente inferiori a quelle della parte corrente, ma presentano, altresì, dal 1965, un andamento discendente: infatti la loro misura è stata, nel 1965, del 57,6 per cento, per le spese correnti e del 30,4 per cento per quelle d'investimento; nel 1966, rispettivamente del 57,4 per cento e del 28,8 per cento; nel 1967, del 60,1 per cento e del 22,6 per cento.

Da segnalare, infine, la percentuale dei residui di stanziamento su quelli complessivi, che al 1968 risulta del 30,4 per cento come dall'allegata tabella I. Il dato merita considerazione in rapporto alla natura di tali residui, i quali come noto, concernono il settore delle spese di investimento, e di esse (a differenza dei residui propri) le quote di stanziamento neppure impegnate, sicchè della loro entità va tenuto conto ai fini dell'esatto significato finanziario della gestione.

(16) Basterà, in proposito ricordare le direttive contenute in vari paragrafi del programma economico nazionale (33 lettera a, 49, 240), per una più adeguata disciplina delle procedure di erogazione della spesa.

(17) La Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1968 (pag. 468 ss.), illustra l'andamento della gestione dei residui con riferimento alle risultanze al 31 dicembre 1967, tacendo su quelle dell'esercizio ultimo.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA H

## RESIDUI ATTIVI

Capi	AMMINISTRAZIONI	Gestione dei residui degli esercizi 1967 e precedenti						Residui esercizio 1968	Totale dei residui al 31-12-1968
		Consistenza al 1-1-1968		Versamenti	Variazioni nette per riaccertamenti	Consistenza al 31-12-1968			
		1	2			3	4 = 1 - 2 + 3		
I	Dogane .....	211.651.615.569	174.376.600.561 +	42.704.796	37.317.719.804	212.691.573.639	250.009.293.443		
II	Dogane .....	47.066.226.604	9.664.107.095 —	1.174.269	37.400.945.240	9.624.901.237	47.025.846.477		
III	Finanza locale .....	779.190	419.983 —	213.570	145.637	132.860	278.497		
IV	Monopoli .....	19.111.888.451	10.479.947.755 +	14.374.969	8.646.315.665	17.255.532.217	25.901.847.882		
V	Lotto .....	91.741.452.946	37.168.835.196 +	189.128.716	54.761.746.466	85.904.765.193	140.666.511.659		
VI	Imposte dirette .....	538.879.035.379	340.391.529.215 +	2.708.011.742	201.195.517.906	369.047.356.786	570.242.874.692		
VII	Demanio .....	5.070.695.040	1.358.393.500 —	14.848.747	3.697.452.793	2.779.472.930	6.476.925.723		
VIII	Tasse .....	391.213.256.480	173.451.500.296 —	516.479.235	217.245.276.949	194.625.378.934	411.870.655.883		
IX	Provveditorato generale dello Stato .....	11.818.751.814	5.783.134.028 —	526.973.917	5.508.643.869	5.080.000.000	10.588.643.869		
X	Tesoro .....	407.817.638.038	121.088.096.267 +	6.183.044.507	292.912.586.278	148.699.093.433	441.611.679.711		
XI	Giustizia .....	1.305.125.866	280.378.993 +	57.828.763	1.082.575.636	483.726.314	1.566.301.950		
XII	Esteri .....	5.427.323.535	1.824.108.290 —	63.115.490	3.540.099.755	1.901.552.256	5.441.652.011		
XIII	Istruzione .....	43.816.025	42.350.200 —	1.437.325	28.500	30.718.778	30.747.278		
XIV	Interno .....	—	2.779.187.530 +	2.779.187.530	—	—	—		
XV	Trasporti .....	488.625.319	270.042.995 —	20.070.060	198.512.264	270.205.772	468.718.036		
XVI	Difesa .....	9.239.009.213	4.000.000.000	—	5.239.009.213	10.000.000.000	15.239.009.213		
XVII	Agricoltura .....	16.440.760	2.666.919 —	2.216.814	11.557.027	2.245.494	13.802.521		
XVIII	Industria .....	—	—	—	—	—	—		
XIX	Partecipazioni .....	1.734.994.256	368.237.797 +	18.237.797	1.384.994.256	632.000.000	2.016.994.256		
XX	Sanità .....	54.443.301	4.610.266 +	56.195	49.889.230	825.240.566	875.129.796		
XXI	Istituto superiore di sanità .....	—	236.000 +	236.000	—	—	—		
XXII	Turismo .....	—	—	—	—	—	—		
	Totali .....	1.742.681.117.786	883.334.382.886 +	10.846.281.588	870.193.016.488	1.059.853.896.409	1.930.046.912.897		

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

## RESIDUI PASSIVI

MINISTERI	Gestione dei residui degli esercizi 1967 e precedenti				Residui esercizio 1968	Situazione complessiva dei residui al 31 dicembre 1968		Percentuale dei residui di stanziamento sul totale	
	Consistenza al 1-1-1968		Variazioni nette per riaccertamenti	Consistenza al 31-12-1968		Totale	Residui di stanziamento		
	1	2		3					4
Agricoltura e foreste . . . . .	924.657.904,740	284.383.413,184	—	8.291.815,268	315.974.799,998	947.957.476,286	451.405.836,547	47,6	
Bilancio . . . . .	576.866,592	352.783,854	—	74.947,678	534.378,704	683.513,764	—	—	
Commercio con l'estero . . . . .	9.648.138,876	4.720.377,822	—	494.639,314	4.132.885,704	8.566.007,444	600.273,085	7 —	
Difesa . . . . .	484.872.144,667	276.091.179,972	—	14.652.394,161	353.488.494,293	547.617.064,827	14.679.720,466	2,7	
Affari esteri . . . . .	23.672.042,234	14.934.232,714	—	3.139.367,537	33.448.140,381	39.046.582,364	9.745.142,680	24,9	
Finanze . . . . .	393.669,711,516	243.606,159,578	—	9.068,344,008	339.122.800,292	480.118.008,222	4.992.807,846	1 —	
Grazia e giustizia . . . . .	23.112.081,655	13.011.880,063	—	2.078.447,492	13.504.333,143	21.526.087,243	408.026,516	1,9	
Industria, comm. e artig. . . . .	65.317.546,213	13.342.438,085	—	542.550,489	79.226.217,323	130.658.774,962	67.987.177,635	52 —	
Interno . . . . .	88.676.424,827	63.361.197,343	—	5.390.275,293	87.564.227,268	107.489.179,459	655.541,592	0,6	
Lavori pubblici . . . . .	1.553.472.145,413	246.124.742,842	—	5.500.570,771	700.959,843,556	2.002.806,675,356	933.289,469,062	46,6	
Lavoro e previd. sociale . . . . .	20.431.847,069	8.649.907,905	—	4.206.910,836	24.406,873,693	31.981,902,021	—	—	
Marina mercantile . . . . .	77.431.317,448	54.169,905,885	—	1.068,730,471	30.763,034,706	52.955,715,798	6.574,635,604	12,4	
Partecipazioni statali . . . . .	36.448,539	13.495,212	—	6.074,702	278,442,718	295,321,343	258,956,665	87,8	
Poste e telecomunicaz. . . . .	83.679,926	74.196,671	—	9.324,300	108,854,305	109,013,260	—	—	
Pubblica istruzione . . . . .	238.028.581,660	106.316,759,239	—	5.640,203,815	207.495,214,868	333.566,833,474	66.611,443,847	20 —	
Sanità . . . . .	52.276,614,271	28.712,133,702	—	1.711,274,000	72.103,860,902	93.957,067,471	564,954,374	0,6	
Tesoro . . . . .	1.114,341,490,439	809,191,371,212	—	3.196,354,624	596,037,443,522	887,991,208,125	159,713,790,891	18 —	
Trasporti e aviaz. civile . . . . .	53.654,221,342	11.256,237,704	—	1.061,902,116	43,693,683,115	85,029,764,637	23,815,762,474	28 —	
Turismo e spettacolo . . . . .	44,476,548,325	24,987,051,597	—	469,980,718	30,006,862,484	49,026,378,494	29,777,991,492	60,7	
<b>Totali . . . . .</b>	<b>5.168.435.755,752</b>	<b>2.203.299.464,584</b>	<b>—76.604,107,593</b>	<b>2.888.552,183,575</b>	<b>2.932.850.390,975</b>	<b>5.821.382,574,550</b>	<b>1.771.081.530,776</b>	<b>30,4</b>	

## CAPITOLO IV.

## MODALITA' DELLA GESTIONE

Alcune particolari notazioni si rendono opportune in materia di pagamento di spese mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento. Il sistema, sul quale più volte la Corte si è soffermata nelle precedenti relazioni, è preordinato alla necessità di porre funzionari in condizione di effettuare, sollecitamente e tempestivamente, spese che, essendo stabilite per legge, non comportano discrezionalità nelle erogazioni, ovvero spese la cui natura e il cui fine rende incompatibile l'adozione della ordinaria forma di pagamento a mezzo di mandati diretti.

Il campo di applicazione del sistema, soprattutto al fine di attuare il decentramento di particolari servizi, è stato, però, da speciali disposizioni legislative (18) esteso oltre l'ambito della originaria previsione.

Ed è tale espansione che pone, in termini di maggiore evidenza, il problema del tempestivo controllo sulle spese effettuate da funzionari delegati, controllo, ovviamente, condizionato alla presentazione e trasmissione dei rendiconti amministrativi alla Corte, la quale, non disponendo degli stessi, entro il termine previsto per la pronuncia delle Sezioni riunite sul rendiconto generale dello Stato, non può esprimere alcun giudizio sulla gran parte delle erogazioni in discorso.

Al proposito è da notare che le norme vigenti concedono al funzionario delegato, per la presentazione del « rendiconto suppletivo », il termine del 31 marzo successivo alla scadenza dell'esercizio al quale la spesa si riferisce, e alle Amministrazioni competenti quello di sei mesi per effettuare la revisione amministrativa ed altri sei per la revisione contabile.

Anche se con gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, per la maggior parte dei rendiconti, è stata eliminata l'autonoma fase della revisione amministrativa — che, insieme con quella contabile, è stata attribuita alle ragionerie regionali e provinciali del Ministero del tesoro —, purtuttavia permane sempre la possibilità che i rendiconti, relativi ad un determinato esercizio, legittimamente pervengano alla Corte successivamente alla pronuncia sul rendiconto generale dell'esercizio stesso.

Tale situazione potrebbe esser modificata, in quanto i moderni sistemi di rilevazione contabile consentono oggi una notevole riduzione degli attuali ampi termini di presentazione e revisione dei rendiconti; ed è auspicabile che a ciò si pervenga sollecitamente, di modo che la Corte, al momento della cennata pronuncia, sia in grado di estendere il suo giudizio al comportamento relativo a tutte le spese, comunque effettuate.

Quanto all'andamento della presentazione e trasmissione dei rendiconti, le tabelle L e M, che seguono, le quali tengono conto della situazione al 30 giugno 1969, pongono in evidenza che:

— per l'esercizio 1967, non sono stati ancora presentati alla Corte rendiconti per complessive lire 265,7 miliardi pari al 10,45 per cento delle somme accreditate in quel-

(18) Veggansi al riguardo:

— i decreti del Presidente della Repubblica, emanati in esecuzione delle leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, in materia di decentramento amministrativo a carattere generale;

— le leggi 10 ottobre 1954, n. 989, 26 luglio 1956, n. 850, 10 dicembre 1958, n. 1094, 2 giugno 1961, n. 454, in materia di agricoltura;

— le leggi 10 marzo 1955, n. 103, 5 luglio 1964, n. 639, 15 novembre 1964, n. 1162, in materia di agevolazioni tributarie (restituzione imposte) per le esportazioni.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'esercizio; percentuale che, da valori trascurabili per talune Amministrazioni, ascende al 60 per cento per il Ministero del commercio con l'estero, al 50 per cento per il Ministero dell'agricoltura, al 37 per cento per l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, al 23 per cento per il Ministero dei lavori pubblici;

— per l'esercizio 1968 l'importo complessivo dei rendiconti presentati alla Corte (1.345,7 miliardi) costituisce solo il 46 per cento delle somme accreditate.

L'esame dei rendiconti ha posto in evidenza — oltre quelle riferibili esclusivamente a singole Amministrazioni — le seguenti irregolarità di carattere generale:

- incompleta documentazione delle spese;
- erronee imputazioni di pagamenti;
- prelevamenti, da parte di funzionari delegati, di somme in misura eccedente il fabbisogno immediato;
- inesatta applicazione della normativa vigente in materia di trattamento di missione e trasferimento per i dipendenti statali;
- inesatta applicazione delle disposizioni relative all'imposta generale sull'entrata.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA L

ESERCIZIO 1967

AMMINISTRAZIONI	Importo complessivo delle somme accreditate	Importo di rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti ancora da trasmettere alla Corte	
			Importo	Percentuali in rapporto alle somme accreditate
Presidenza del Consiglio.....	86.387.468.841	86.387.312.604	156.237	—
Tesoro .....	17.773.728.340	16.707.674.217	1.066.054.123	6 —
Finanze .....	587.811.964.443	495.213.246.415	92.598.718.028	15,75
Monopoli .....	89.790.186.478	89.790.186.478	—	—
Grazia e giustizia .....	34.599.522.895	34.004.184.837	595.338.058	1,72
Affari esteri .....	24.889.933.430	24.850.249.695	39.683.735	0,16
Pubblica istruzione .....	334.185.225.307	307.054.156.555	27.131.068.752	8,11
Interno .....	233.215.928.340	228.308.725.715	4.907.202.625	2,10
Fondo culto .....				
Fondo beneficenza .....	889.635.714	826.979.520	62.656.194	7,04
Patrimoni riuniti .....				
Lavori pubblici.....	62.343.752.000	47.885.739.000	14.458.013.000	23,19
A.N.A.S. ....	28.640.742.000	28.598.857.000	41.885.000	0,14
Trasporti e aviazione civile ...	1.461.238.175	1.441.558.211	19.679.964	1,34
Poste .....	80.523.282.678	80.522.830.019	452.659	0,0005
Azienda telef. di Stato .....	28.677.196.990	26.988.429.994	1.688.766.996	5,88
Difesa .....	743.592.647.184	687.348.066.127	56.244.581.057	7,56
Agricoltura.....	62.894.445.515	31.373.384.434	31.521.061.081	50,11
Foreste demaniali .....	3.660.890.450	3.660.890.450	—	—
A.I.M.A. ....	91.006.763.772	575.696.956	33.437.068.056	36,74
Industria e commercio .....	9.943.020.497	8.559.080.149	1.383.940.348	13,91
Lavoro e previdenza sociale ..	4.052.790.553	4.047.987.153	4.803.400	0,12
Commercio estero .....	421.550.554	169.040.281	252.510.273	59,90
Marina mercantile .....	2.699.848.487	2.456.697.568	243.150.919	9 —
Bilancio .....	130.920.000	116.316.299	14.603.701	11,15
Partecipazioni statali .....	37.738.930	37.738.930	—	—
Sanità .....	12.252.314.324	12.247.647.344	4.666.980	0,03
Turismo .....	22.265.000	22.265.000	—	—
<b>Totali.....</b>	<b>2.541.905.000.897</b>	<b>2.276.188.939.771</b>	<b>265.716.061.186</b>	<b>10,45</b>

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA M

ESERCIZIO 1968

AMMINISTRAZIONE	Importo complessivo delle somme accreditate	Importo di rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti ancora da trasmettere alla Corte	
			Importo	Percentuali in rapporto alle somme accreditate
Presidenza del Consiglio.....	103.584.376.550	51.823.117.008	51.761.259.542	49,97
Tesoro .....	21.489.816.205	11.952.049.155	9.537.767.050	44,38
Finanze .....	744.124.259.159	433.748.614.165	310.375.644.994	41,70
Monopoli .....	104.301.379.326	51.230.386.001	53.070.993.325	50,88
Grazia e giustizia .....	36.141.312.645	22.173.534.706	13.967.777.939	38,64
Affari esteri .....	20.021.167.105	15.978.897.837	4.042.269.268	20,18
Pubblica istruzione .....	376.863.153.859	164.627.085.670	212.236.068.189	56,31
Interno .....	265.722.863.843	151.448.618.530	114.274.245.313	43 —
Fondo culto .....				
Fondo beneficenza .....	1.032.486.896	818.620.520	213.866.376	20,71
Patrimoni riuniti .....				
Lavori pubblici.....	76.824.359.782	31.836.548.000	44.987.811.782	58,14
A.N.A.S. ....	30.292.207.000	14.030.622.000	16.261.585.000	53,68
Trasporti e aviazione civile ...	1.608.958.505	1.348.702.755	260.255.750	16,17
Poste .....	84.778.743.426	42.720.561.999	42.058.181.427	49,60
Azienda telef. di Stato .....	29.696.941.434	7.756.731.238	21.940.210.196	73,88
Difesa .....	772.384.282.947	291.781.690.850	480.602.592.097	62,20
Agricoltura.....	63.373.856.680	4.727.686.686	58.646.169.994	92,54
Foreste demaniali .....	4.327.148.118	3.378.824.478	948.323.640	22,52
A.I.M.A. ....	148.073.253.926	28.853.541.872	119.219.712.054	80,50
Industria e commercio .....	6.318.059.300	1.092.666.240	5.225.393.060	82,70
Lavoro e previdenza sociale ..	4.595.250.955	2.861.770.517	1.733.480.438	37,72
Commercio estero .....	574.315.218	118.605.950	455.709.268	79,34
Marina mercantile .....	2.590.664.413	1.481.882.507	1.108.781.906	42,80
Bilancio .....	158.077.000	60.232.183	97.844.817	61,90
Partecipazioni statali .....	36.063.350	36.063.350	—	—
Sanità .....	14.290.803.138	9.825.461.037	4.465.342.101	31,24
Turismo .....	20.130.000	19.130.000	1.000.000	4,96
Totali.....	2.913.223.930.780	1.345.731.645.254	1.567.492.285.526	53,80

## CAPITOLO V.

## LA GESTIONE DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI AUTOMONE

1. — *Premessa.*

L'esigenza, rappresentata dal Programma economico 1966-70, « di estendere l'autonomia di gestione, ogni qualvolta sia possibile, ai servizi amministrativi dello Stato » (paragrafo 22) e di apportare innovazioni al « sistema di ripianamento dei *deficit* delle Aziende autonome », induce la Corte a puntualizzare il regime giuridico vigente in vista di ogni possibile ed auspicabile miglioramento della disciplina dei rapporti col bilancio generale dello Stato.

Va preliminarmente osservato che i bilanci delle Aziende ed Amministrazioni autonome, si caratterizzano, in sintesi, per ciò che: *a*) sono approvati, in sede tanto preventiva che consuntiva, dal Parlamento, al quale sono presentati, in allegato, rispettivamente, al bilancio preventivo ed al rendiconto generale; *b*) la loro gestione è soggetta al controllo, generalmente postumo, della Corte dei conti, e si svolge, salvo particolari ampie deroghe, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Trattandosi di bilanci riconducibili allo Stato-persona, caratteristica fondamentale ne è l'automaticità dei rapporti finanziari, in quanto il risultato economico e finanziario della gestione si ripercuote direttamente sul bilancio generale.

Pertanto, nell'ipotesi che la gestione di ciascuno dei bilanci speciali si chiuda in avanzo — ipotesi che non si può verificare per quelle Amministrazioni autonome i cui bilanci si basano in prevalenza sui contributi a carico del bilancio generale dello Stato — questo deve — senza specifica statuizione — essere versato allo stato di previsione dell'entrata del bilancio generale; mentre, nell'ipotesi si chiuda in disavanzo, questo deve far carico al bilancio generale dello Stato.

La ragion d'essere di tale regime autonomistico è da ricercare, non soltanto nell'appartenenza delle Aziende e Amministrazioni autonome allo Stato-persona, ma anche e soprattutto nella esigenza di far figurare nel bilancio l'utile o l'onere che la collettività nazionale, rispettivamente, ritrae o sopporta dai o per i singoli servizi a ciascuna Amministrazione affidati.

Nella prima ipotesi — del conseguimento cioè di un utile — l'automatico afflusso al bilancio generale può dirsi costituisca il compenso per i capitali investiti dallo Stato in quella Amministrazione ovvero la rendita di un servizio gestito in regime di monopolio.

Nella seconda ipotesi — del verificarsi, cioè, di un *deficit* — l'automatico carico al bilancio generale può dirsi costituisca una parte di onere (l'altra parte è rappresentata dal mancato conseguimento di un utile per i capitali dello Stato investiti) che la collettività è chiamata a sopportare per i prezzi politici imposti ai servizi resi da ciascuna Amministrazione.

Da qualche anno, il sistema risulta, di fatto, modificato per la seconda ipotesi, in quanto con la legge di bilancio vengono autorizzate le Amministrazioni deficitarie a far fronte al rispettivo *deficit* mediante la contrazione di mutui a lunga scadenza (35 anni). Questo indirizzo, che si va consolidando, pur tenendo distinto ciò che le singole Amministrazioni non riescono a coprire con i mezzi posti a loro disposizione, tende sostanzialmente a non far gravare subito sulla collettività gli effetti dei prezzi politici che si renda necessario imporre.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come già osservato nelle precedenti relazioni, il nuovo sistema potrebbe ritenersi giustificato soltanto nella ipotesi che la situazione deficitaria fosse del tutto eccezionale per fattori contingenti. In diversa ipotesi — come appare evidente per l'Amministrazione delle Ferrovie e per quella delle Poste — non si fa che peggiorare una situazione già di per sé disagiata, in quanto il peso degli ammortamenti è destinato a gravare progressivamente sui bilanci degli esercizi futuri con conseguente necessità di più onerosi interventi straordinari a carico del bilancio generale dello Stato.

D'altra parte, non può ignorarsi come non omogenea sia la natura delle Aziende autonome, per cui è in relazione alla peculiarità dei rapporti di ciascuna (o di ciascun gruppo) di esse col bilancio statale che va esaminata l'esigenza di apposita disciplina normativa anche in vista di una possibile estensione dell'autonomia di gestione ad altri settori amministrativi.

Per le Aziende che gestiscono pubblici servizi (Ferrovie, Poste, Telefoni) il sistema dei vasi comunicanti col bilancio statale sembra il più razionale, in quanto non vi sono motivi per trasferire sui futuri contribuenti oneri per servizi pubblici sia pure resi oggi a prezzi politici (sottocosto).

Per le Aziende di tipo industriale — come quella dei Monopoli — il sistema dei rapporti a senso unico può trovare una certa giustificazione nella esigenza di valutare i risultati di gestione in un lungo arco di tempo.

Nei confronti delle altre Aziende — la cui attività può dirsi del tutto strumentale per gli interventi dello Stato in determinati settori (ad esempio: ANAS) — non è ipotizzabile l'esistenza di un *deficit*, dovendo le erogazioni essere commisurate esclusivamente all'entità dei mezzi forniti dal bilancio generale dello Stato.

## 2. — Previsioni e accertamenti di entrata.

Globalmente considerando le entrate correnti e in conto capitale, da un canto, e le spese correnti e in conto capitale, dall'altro, di tutte le Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato, possono farsi talune considerazioni, nell'assumere le quali, ad ogni fine valutativo, occorre, tuttavia, tener presenti le diverse caratteristiche (di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo) di ciascuno di tali organismi.

Quanto alle entrate correnti (v. Tab. A), si constata che gli accertamenti sono stati inferiori alle previsioni definitive di lire 11.380.158.225. Difatti, tranne che per gli Archivi notarili, i Patrimoni riuniti ex economici, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, le entrate di cui è stato appurato il diritto alla riscossione sono in misura inferiore a quelle preventivate.

Significativa, in proposito, la minor entrata di lire 18.853.186.292 per l'ANAS, per la quale il fenomeno è ricorrente (19). A tal proposito è da rilevare che, dal 1966, le entrate correnti di detta Azienda sono in continua diminuzione (137.597.174.000 nel 1966, 83.518.278.055 nel 1967, 77.500.506.049 nel 1968).

Anche per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si registrano minori entrate per lire 539.783.947. Va, al riguardo, osservato come le entrate della cennata Amministrazione siano andate negli ultimi anni aumentando (311.840.055.139 nel 1965, 449 miliardi 292.399.300 nel 1966, 524.091.665.453 nel 1967).

---

(19) Considerando gli ultimi tre esercizi è dato rilevare che nel 1965 si ebbe una minor entrata di lire 7 miliardi 313.856.399, nel 1966 di lire 6.836.275.281, nel 1967 di lire 19.263.303.991.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pur se non significativa, ove considerata nell'insieme dei risultati, meritevole di rilievo è la minor entrata di 83.316.627 verificatasi per l'Amministrazione del fondo per il culto, in quanto trattasi di fenomeno ricorrente, sia pur in diversa misura, dal 1965 ad oggi.

Tornando a considerare l'odierno risultato complessivo, va segnalato che dal 1965 al 1967 il confronto tra previsioni di entrata e relativi accertamenti aveva dato sempre luogo ad un risultato positivo.

Quanto alle entrate in conto capitale (v. Tab. A), si sono avute complessivamente minori entrate per lire 28.758.757.311, nonostante le maggiori entrate dell'ANAS (lire 36.848.850), dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (lire 50.972.432) e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (lire 346.458.033) (20) (21).

---

(20) L'Azienda forestale aveva conseguito maggiori entrate anche nel 1966 (lire 178.796.573) e nel 1967 (36.834.616); l'ANAS solo nel 1967 (lire 33.919.603).

(21) L'accertamento di maggiori entrate in conto capitale non può valutarsi positivamente, ove si consideri che costituiscono entrate in conto capitale quelle provenienti dalla accensione di debiti e da anticipazioni, dalla estinzione di crediti e le somme acquisite al bilancio con incidenza sulla entità del capitale.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

## AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME: ENTRATE ESERCIZIO 1968

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Entrate correnti				Entrate in conto capitale		
	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori (-) o magiori (+) entrate	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori (-) o magiori (+) entrate	
	1	2	3 = (2 - 1)	4	5	6 = (5 - 4)	
Amministrazione dei Monopoli di Stato .....	185.201.000.000	185.068.227.606	132.772.394	8.942.050.660	8.838.622.807	103.427.853	
Archivi notarili .....	9.524.520.000	10.420.002.011	895.482.011	2.849.040.000	42.868.900	2.806.171.100	
Istituto agronomico per l'oltremare .....	134.437.700	134.010.660	427.040	—	—	—	
Amministrazione del fondo per il culto .....	25.230.659.400	25.147.342.773	83.316.627	300.000.000	54.005.710	245.994.290	
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma .....	599.895.000	597.819.859	2.075.141	5.500.000	700.000	4.800.000	
Patrimoni riuniti ex economici .....	386.587.760	387.392.685	804.925	150.000.000	60.188.470	89.811.530	
Azienda nazionale autonoma delle strade .....	96.353.692.341	77.500.506.049	18.853.186.292	(a) 242.122.997.000	(a) 242.159.845.850	36.848.850	
Amministrazione delle poste e dei telegrafi .....	455.720.847.954	456.068.374.787	347.526.833	(b) 26.853.120.000	(b) 26.904.092.432	50.972.432	
Azienda di Stato per i servizi telefonici .....	116.021.202.000	122.689.927.218	6.668.725.218	32.684.247.596	32.684.247.596	—	
Amministrazione delle ferrovie dello Stato .....	512.854.149.000	512.314.365.053	539.783.947	(c) 1.602.523.958.657	(d) 1.576.581.126.804	25.942.831.853	
Azienda di Stato per le foreste demaniali .....	5.288.099.367	5.606.963.596	318.864.229	7.390.000.000	7.736.458.033	346.458.033	
	1.407.315.090.522	1.395.934.932.297	11.380.158.225	1.923.820.913.913	1.895.062.156.602	28.758.757.311	

(a) Di cui lire 53.000.000.000 costituenti accensione di prestiti.

(b) Di cui lire 2.437.500.000 costituenti accensione di prestiti.

(c) Di cui lire 75.000.000.000 costituenti accensione di prestiti e lire 1.367.831.329.333 per gestioni speciali autonome.

(d) Di cui lire 75.000.000.000 costituenti accensione di prestiti e lire 1.341.889.829.083 per gestioni speciali autonome.

3. — *Previsioni e impegni di spesa.*

Rispetto alle previsioni definitive, come risulta dalla Tabella B, tutte le Aziende e Amministrazioni autonome hanno avuto minori spese correnti, ammontanti complessivamente a lire 29.566.033.784. Di questo importo, lire 21.633.863.565 sono state registrate nella spesa dell'ANAS. Questo fenomeno della minore spesa, essendosi sempre presentato in questi ultimi anni (22), sembra dipenda anche da valutazione in eccesso delle spese dell'Azienda.

Minore è stata anche l'entità delle spese in conto capitale, tranne per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali che denuncia, invece, una eccedenza di lire 919.067.993. Ciò dipende dal fatto che le disponibilità accertate alla fine di ogni esercizio (differenza fra accertamenti di entrate e impegni di spese) vengono imputate ad un capitolo di spesa « per memoria » per essere destinate ad investimenti patrimoniali.

Ciò determina, nel consuntivo, un'eccedenza di impegni rispetto alla previsione complessiva di spesa.

---

(22) Nel 1965 si ebbero minori spese per lire 11.193.789.921, nel 1966 per lire 14.705.284.408, nel 1967 per lire 24.290.754.807.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

## AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME: SPESE ESERCIZIO 1968

DENOMINAZIONE 'DEI CONTI ALLEGATI	Spese correnti			Spese in conto capitale		
	Previsioni- definitive	Impegni	Economie (—) o eccedenze (+)	Previsioni definitive	Impegni	Economie (—) o eccedenze (+)
	1	2	3 = (2 — 1)	4	5	6 = (5 — 4)
Amministrazione dei Monopoli di Stato .....	188.258.930.000	187.101.760.323	1.157.169.677	11.483.550.660	11.398.486.662	85.063.998
Archivi notarili .....	9.373.560.000	8.242.943.209	1.130.616.791	3.000.000.000	801.769.185	2.198.230.815
Istituto agronomico per l'oltremare .....	134.437.700	133.870.670	567.030	—	—	—
Amministrazione del fondo per il culto .....	23.106.368.400	23.069.848.483	36.519.917	2.424.291.000	2.131.500.000	292.791.000
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma .....	400.711.250	399.645.334	1.065.916	204.683.750	198.874.525	5.809.225
Patrimoni riuniti ex economici.....	346.725.260	336.060.724	10.664.536	189.862.500	101.467.261	88.395.239
Azienda nazionale autonoma delle strade .....	95.005.432.000	73.371.568.435	21.633.863.565	243.471.257.341	243.468.755.841	2.501.500
Amministrazione delle poste e dei telegrafi .....	495.777.979.194	495.261.196.281	516.782.913	18.868.136.000	18.792.028.972	76.107.028
Azienda di Stato per i servizi telefonici .....	95.729.182.000	93.133.699.037	2.595.482.963	24.521.398.596	24.521.397.836	760
Amministrazione delle ferrovie dello Stato .....	807.919.944.000	805.690.389.255	2.229.554.745	1.565.492.163.657	1.539.548.710.776	25.943.452.881
Azienda di Stato per le foreste demaniali .....	2.469.151.745	2.215.406.014	253.745.731	10.133.947.622	11.053.015.615	919.067.993
	1.718.522.421.549	1.688.956.387.765	29.566.033.784	1.879.789.291.126	1.852.016.006.673	27.773.284.453
(a) Di cui lire 311.500.000 costituenti rimborsi di prestiti.						
(b) Di cui lire 226.437.600 costituenti rimborsi di prestiti.						
(c) Di cui lire 4.154.000 costituenti rimborsi di prestiti.						
(d) Di cui lire 1.000.000 costituenti rimborsi di prestiti.						
(e) Di cui lire 500.000 costituenti rimborsi di prestiti.						
(f) Di cui lire 3.687.723.100 costituenti rimborsi di prestiti.						
(g) Di cui lire 3.687.697.715 costituenti rimborsi di prestiti.						
(h) Di cui lire 2.317.136.000 costituenti rimborsi di prestiti.						
(i) Di cui lire 2.306.524.425 costituenti rimborsi di prestiti.						
(l) Di cui lire 2.345.151.000 costituenti rimborsi di prestiti.						
(m) Di cui lire 2.345.150.240 costituenti rimborsi di prestiti.						
(n) Di cui lire 51.301.834.000 costituenti rimborsi di prestiti.						
(o) Di cui lire 51.299.881.369 costituenti rimborsi di prestiti e lire 1.367.831.329.333 per gestioni speciali e autonome.						
(p) Di cui lire 848.255 costituenti rimborsi di prestiti e lire 1.341.889.829.083 per gestioni speciali e autonome.						



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — *Accertamenti di entrata e impegni di spesa.*

Collegando tra loro le entrate accertate e le spese impegnate di parte corrente (v. Tab. C), si rileva come nel complesso queste ultime superino le prime di lire 293 miliardi 21.455.468. Risultati negativi si sono avuti anche nel 1965 (— lire 446 miliardi di 632.393.632) nel 1966 (— lire 290.754.241.109) e nel 1967 (— lire 264.230.909.721).

Considerati singolarmente, poi, i risultati di ciascuna Azienda, permettono di constatare come la maggior parte di esse hanno chiuso con un avanzo finanziario, a fronte del quale si pongono il disavanzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per lire 293.376.024.202, quello dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, per lire 39 miliardi 192.821.494 e quello dei Monopoli di Stato, per lire 2.033.532.717. Tali risultati confermano l'andamento sfavorevole della gestione di parte corrente dal 1965 delle tre cennate Aziende.

Passando a considerare le categorie di spese in conto capitale (v. Tab. C), il risultato complessivo denuncia che le entrate superano le spese per lire 43.046.149.929, il che, data la natura delle une e delle altre, non costituisce un dato positivo. Ciò, sia pure in diverse misure, si è verificato dal 1965 in poi.

Considerando globalmente i risultati, la situazione più preoccupante è quella dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il cui disavanzo di parte corrente risulta diminuito da un avanzo per lire 37.032.416.028 di parte in conto capitale. La più favorevole è quella dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali che evidenzia un avanzo di parte corrente ed un disavanzo di parte in conto capitale con un risultato differenziale di +75.000.000.

Per le altre si rinvia alla tabella C.

5. — *Gestione dei residui.*

Considerando dapprima i residui attivi degli esercizi 1967 e precedenti, dalla tabella D si rileva come l'acquisizione dei residui non risulta proporzionata all'entità degli stessi per tutte le Aziende e Amministrazioni autonome.

Infatti, mentre all'Amministrazione delle ferrovie sono state versate lire 465 miliardi 657.541.483 dei residui attivi riaccertati in lire 615.145.444.542, all'opposto l'ANAS ha conseguito soltanto lire 19.978.074.870 dei residui riaccertati in lire 319.739.787.600.

Ove si considerino i risultati finali degli anni precedenti si ha modo, poi, di constatare come la massa dei residui attivi vada via via aumentando, come risulta dalla tabella E per talune delle Amministrazioni di maggior rilievo.

Quanto ai residui passivi dell'esercizio 1967 e precedenti, come risulta dalla tabella F, essi ammontavano all'inizio dell'esercizio a lire 1.420.029.230.903. A seguito di riaccertamenti, essi sono stati determinati in lire 1.420.002.787.469. Si sono avuti pagamenti per lire 688.872.335.203, di guisa che l'importo dei residui rimasti da pagare è di lire 731.130.452.266.

Volendo rilevare per i residui passivi, come si è fatto per quelli attivi, l'andamento della loro gestione dal 1965 al 1968, si constata (v. Tab. G) che, mentre per alcune Amministrazioni essi vanno aumentando di anno in anno (ANAS, Ferrovie e Azienda forestale), per altre (Monopoli, Amministrazione poste e telegrafi) la consistenza ha un andamento irregolare e per l'Azienda di servizi telefonici (eccezione fatta per il 1968) l'andamento è chiaramente in diminuzione.

Nella tabella H si dà, al pari degli anni scorsi, la situazione complessiva dei residui, comprendente, cioè le entrate della competenza non versate o, se versate, non rimosse nonché le spese, pure della competenza, impegnate ma non pagate.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

## AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME: RIEPILOGO ACCERTAMENTI E IMPEGNI 1968

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Parte corrente			Parte in conto capitale			Risultato complessivo 7 = (3-6)
	Entrate 1	Spese 2	Differenza 3 = (1-2)	Entrate 4	Spese 5	Differenza 6 = (4-5)	
Amministrazione dei Monopoli di Stato	185.068.227.606	187.101.760.123	-	8.838.622.807	(a) 11.398.486.662	-	4.593.396.572
Archivi notarili .....	10.420.002.011	8.242.943.209	+	42.868.900	801.769.185	-	1.418.158.517
Istituto agronomico per l'oltremare ...	134.010.660	133.870.670	+	-	-	-	139.990
Amministrazione del fondo per il culto	25.147.342.773	23.069.848.483	+	54.005.710	2.131.500.000	-	-
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma ...	597.819.859	399.645.334	+	700.000	198.874.525	-	-
Patrimoni riuniti ex economici .....	387.392.685	336.060.724	+	60.188.470	101.467.261	-	10.053.170
Azienda nazionale autonoma delle strade	77.500.506.049	73.371.568.435	+	242.159.845.850	(c) 243.468.755.841	-	2.820.027.623
Amministrazione delle poste e telegrafi...	456.068.374.787	495.261.196.281	-	(d) 26.904.092.432	(e) 18.792.028.972	+	31.080.758.034
Azienda di Stato per i servizi telefonici...	122.689.927.218	93.133.699.037	+	32.684.247.596	(f) 24.521.397.836	+	37.719.077.941
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	512.314.365.053	805.690.389.355	-	(g) 1.576.581.126.804	(h) 1.539.548.710.776	+	256.343.608.174
Azienda di Stato per le foreste demaniali	5.606.963.596	2.215.406.014	+	7.736.458.033	(i) 11.053.015.615	-	75.000.000
	1.395.934.932.297	1.688.956.387.765	-	1.895.062.156.602	1.852.016.006.673	+	249.975.305.539

- (a) Di cui lire 226.437.600 costituenti rimborso di prestiti.  
 (b) Di cui lire 53.000.000.000 costituenti accensione di prestiti.  
 (c) Di cui lire 3.687.697.715 costituenti rimborso di prestiti.  
 (d) Di cui lire 2.437.500.000 costituenti accensione di prestiti.  
 (e) Di cui lire 2.306.524.425 costituenti rimborsi di prestiti.  
 (f) Di cui lire 2.345.150.240 costituenti rimborsi di prestiti.  
 (g) Di cui lire 75.000.000.000 costituenti accensione di prestiti e lire 1.341.889.829.083 per gestioni speciali ed autonome  
 (h) Di cui lire 51.299.881.369 costituenti rimborsi prestiti e lire 1.341.889.829.083 per gestioni speciali ed autonome  
 (i) Di cui lire 848.255 costituenti rimborsi di prestiti.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME:  
GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1967 E PRECEDENTI

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1967 e precedenti esercizi	Versamenti	Variazioni nella consistenza		Rimasti da riscuotere e da versare al 31-12-1968 5 = 1 — (2 + 3 — 4)
			In diminuz.ne	In aumento	
	1	2	2	4	
Amministrazione dei Mono- poli di Stato .....	28.372.781.299	2.560.968.145	—	—	25.811.813.154
Istituto agronomico per l'ol- tremare .....	4.800.000	4.800.000	—	—	—
Amministrazione del Fondo per il culto .....	1.549.271.196	1.515.583.226	89.252	2.232.734	35.831.452
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma .....	34.223.288	33.276.346	682.808	115.344	379.478
Patrimoni riuniti ex eco- nomali .....	6.686.697	2.163.309	2.207.287	406.498	2.722.599
Azienda nazionale autonoma delle strade .....	319.739.954.450	19.978.074.870	166.850	—	299.761.712.730
Amministrazione delle poste e dei telegrafi .....	273.781.418.779	92.821.814.257	—	—	180.959.604.522
Azienda di Stato per i ser- vizi telefonici .....	41.826.573.962	22.529.363.616	558.040	—	19.296.652.306
Amministrazione delle Fer- rovie dello Stato .....	615.694.243.596	465.657.541.483	548.799.054	—	149.487.903.059
Azienda di Stato per le fo- reste demaniali .....	4.235.974.565	3.830.219.618	14.428.425	5.928.750	396.625.272
	1.285.245.927.832	608.933.804.870	566.931.716	8.053.326	675.753.244.572

TABELLA E

	1965	1966	1967	1968
Amministrazione Monopoli ...	4.541.006.253	15.731.726.122	20.103.790.631	25.811.813.154
A.N.A.S. ....	146.866.295.565	180.603.832.304	248.649.192.916	299.761.712.730
Amministrazione poste e tele- grafi .....	38.560.533.867	75.178.893.032	124.486.570.118	180.959.604.522
Azienda di Stato per i servizi telefonici .....	38.342.370.323	27.552.325.354	18.705.814.281	19.296.652.306
Amministrazione delle ferrovie dello Stato .....	104.723.730.303	33.897.776.014	174.228.209.097	149.487.903.059
Azienda di Stato per le foreste demaniali .....	428.707.089	347.688.831	327.146.747	396.625.272

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME:  
GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1967 E PRECEDENTI

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1967 e precedenti esercizi	Pagamenti	Variazioni nella consistenza		Rimasti da pagare al 31-12-1968 5 = 1 — (2 + 3 — 4)
			In diminiz.ne	In aumento	
	1	2	3	4	
Amministrazione dei Monopoli di Stato .....	31.084.325.241	26.936.780.810	—	—	4.147.544.431
Istituto agronomico per l'oltremare .....	23.481.282	8.000.810	760.445	—	14.720.027
Amministrazione del Fondo per il culto .....	3.081.791.809	2.595.933.234	13.706.355	—	472.152.220
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma .....	156.563.783	111.819.969	318.880	—	44.424.934
Patrimoni riuniti ex economici .....	140.504.530	99.722.382	4.929.016	3.125.827	38.978.959
Azienda nazionale autonoma delle strade .....	463.491.678.506	173.455.208.667	166.850	—	290.036.302.989
Amministrazione delle poste e dei telegrafi .....	209.419.092.267	143.099.501.786	—	—	66.319.590.481
Azienda di Stato per i servizi telefonici .....	124.044.359.301	74.745.034.948	558.040	—	49.298.766.313
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato .....	564.442.992.449	262.303.920.885	—	—	302.132.071.564
Azienda di Stato per le foreste demaniali .....	24.144.441.735	5.516.411.712	9.129.675	—	18.618.900.348
	1.420.029.230.903	688.872.335.203	29.569.261	3.125.827	731.130.452.266

TABELLA G

	1965	1966	1967	1968
Amministrazione Monopoli di Stato .....	4.851.444.770	4.698.126.407	4.973.063.836	4.147.544.431
A.N.A.S. ....	176.885.684.261	208.053.200.400	230.153.666.733	290.036.302.989
Amministrazione poste e telegrafi .....	77.164.769.333	42.380.946.218	50.452.489.419	66.319.590.481
Azienda di Stato per i servizi telefonici .....	88.861.445.840	51.472.264.133	48.811.795.332	49.298.766.313
Amministrazione delle ferrovie dello Stato .....	126.123.916.273	164.375.783.783	261.752.382.780	302.139.071.564
Azienda di Stato per le foreste demaniali .....	9.540.705.333	10.654.737.532	16.136.661.709	18.618.900.348

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA H

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME:  
CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1968

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1967 e precedenti al 31 dicembre 1968 1	Residui 1968 2	Totale residui al 31 dicembre 1968 3 = (1-2)
Amministrazione dei Monopoli di Stato	25.811.813.154	10.640.764.768	36.452.577.922
Istituto agronomico per l'oltremare..	—	1.935.000	1.935.000
Amministrazione del fondo per il culto	35.831.452	6.817.049.214	6.852.880.666
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma .....	379.478	136.981.555	137.361.033
Patrimoni riuniti ex economici .....	2.722.599	34.835.744	37.558.343
Azienda nazionale autonoma delle strade .....	299.761.712.730	66.796.099.794	366.557.812.524
Amministrazione delle poste e dei telegrafi .....	180.959.604.522	164.909.229.897	345.868.834.419
Azienda di Stato per i servizi telefo- nici .....	19.296.652.306	11.044.461.521	30.341.113.827
Amministrazione delle ferrovie dello Stato .....	149.487.903.059	432.539.194.750	582.027.097.809
Azienda di Stato per le foreste dema- niali .....	396.625.272	1.287.596.292	1.684.221.564
	675.753.244.572	694.208.148.535	1.369.961.393.107

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME:  
CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1968

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1967 e precedenti al 31 dicembre 1968 1	Residui 1968 2	Totale residui al 31 dicembre 1968 3 = (1-2)
Amministrazione dei Monopoli di Stato	4.147.544.431	29.138.752.998	33.286.297.429
Istituto agronomico per l'oltremare..	14.720.027	17.850.640	32.570.667
Amministrazione del fondo per il culto	472.152.220	1.395.235.868	1.867.388.088
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma .....	44.424.934	209.749.836	254.174.770
Patrimoni riuniti ex economici .....	38.978.959	100.670.273	139.649.232
Azienda nazionale autonoma delle strade .....	290.036.302.989	220.374.337.660	510.410.640.649
Amministrazione delle poste e dei telegrafi .....	66.319.590.481	155.275.455.941	221.595.046.422
Azienda di Stato per i servizi telefo- nici .....	49.298.766.313	80.467.952.840	129.766.719.153
Amministrazione delle ferrovie dello Stato .....	302.139.071.564	373.834.610.906	675.973.682.470
Azienda di Stato per le foreste de- maniali .....	18.618.900.348	11.206.454.796	29.825.355.144
	731.130.452.266	872.021.071.758	1.603.151.524.024

Ove si considerano i risultati finali degli anni precedenti si ha modo, poi, di constatare come la massa dei residui attivi vada via via aumentando, come risulta dalla tabella E per talune delle Amministrazioni di maggior rilievo.

## CAPITOLO VI.

## GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. — *Situazione generale del patrimonio*

Le consistenze patrimoniali alla chiusura dell'esercizio 1968, quali risultano dai conti generali costituenti la Sezione I del Conto del patrimonio — su cui, come è noto, la Corte esercita il controllo soltanto per gli aspetti finanziari — si riassumono come segue:

Attività . . . . .	L.	12.416.482.752.730
Passività . . . . .	»	18.883.596.208.139
<hr/>		
con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	6.467.113.455.409
che, di fronte a quella accertata alla chiusura dell'esercizio 1967 in . . . . .	»	5.133.433.305.330
<hr/>		
dimostra un peggioramento nella situazione patrimoniale di .	L.	1.333.680.150.079
<hr/> <hr/>		

L'indicato peggioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni alle consistenze finanziarie e non finanziarie verificatesi durante l'esercizio 1968:

*Attività:*

Aumenti . . . . .	L.	159.795.489.206.488
Diminuzioni . . . . .	»	158.668.098.273.093
<hr/>		
In complesso maggiori attività per . . . . .	L.	1.127.390.933.395
<hr/> <hr/>		

*Passività:*

Aumenti . . . . .	L.	52.820.047.377.704
Diminuzioni . . . . .	»	50.358.976.294.230
<hr/>		
In complesso maggiori passività per . . . . .	L.	2.461.071.083.474
<hr/>		
Peggioramento come sopra . . . . .	L.	1.333.680.150.079
<hr/> <hr/>		

Il peggioramento stesso corrisponde alla somma del peggioramento verificatosi nel settore finanziario del patrimonio in lire 632.977.184.406 e del peggioramento verificatosi in quello non finanziario per lire 700.702.965.673.

I singoli elementi positivi e negativi che hanno concorso a determinare il detto peggioramento, quali si desumono dal « Conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali » (Sezione III del conto generale del patrimonio), si riassumono come segue:

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PARTE ATTIVA

Gestione del bilancio di competenza (entrate di bilancio depurate dai movimenti patrimoniali) . . . . .	L.	9.283.651.443.137
Gestione dei residui di bilancio (variazioni positive per rettificazioni e più esatti accertamenti e spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività) .	»	167.940.176.367
Gestione del patrimonio non finanziario:		
Aumenti nei beni immobili, mobili, eccetera . . . . .	»	32.630.851.112
Aumenti nei beni di natura industriale . . . . .	»	579.195.180
Aumenti nei materiali militari di terra, di mare e di aria . . .	»	332.376.428.012
Aumenti nei beni destinati ai servizi dello Stato . . . . .	»	55.635.067.565
Aumenti nel materiale scientifico ed artistico . . . . .	»	34.322.683.042
Diminuzioni nelle passività consolidate, perpetue, eccetera . . .	»	4.616.738.543
<hr/>		
Totale parte attiva . . . . .	L.	9.911.752.582.958
Peggioramento patrimoniale . . . . .	»	1.333.680.150.079
<hr/>		
Totale a pareggio . . . . .	L.	11.245.432.733.037
<hr/> <hr/>		

## PARTE PASSIVA

Gestione del bilancio di competenza (spese di bilancio depurate dai movimenti patrimoniali) . . . . .	L.	10.463.955.988.778
Gestione dei residui di bilancio (entrate imputate ai residui attivi per vendita di beni, esazione di crediti ed accensione di passività) . . . . .	»	414.866.799
Gestione della Tesoreria (diminuzione nelle attività finanziarie per scarichi amministrativi ai tesorieri) . . . . .	»	31.440
Gestione del patrimonio non finanziario:		
Diminuzioni nei beni immobili, mobili, ecc. . . . .	»	74.444.176.577
Diminuzioni nei beni di natura industriale . . . . .	»	1.015.703.386
Diminuzioni nei materiali militari di terra, di mare e di aria . .	»	474.406.754.600
Diminuzioni nei beni destinati ai servizi dello Stato . . . . .	»	35.575.792.814
Diminuzioni nel materiale scientifico ed artistico . . . . .	»	124.622.297
Aumenti nelle passività consolidate, perpetue, ecc. . . . .	»	195.494.796.346
<hr/>		
Totale parte passiva . . . . .	L.	11.245.432.733.037
<hr/> <hr/>		

2. — *Situazione finanziaria.*

Le attività e le passività finanziarie (conto generale A) presentano, alla chiusura dell'esercizio 1968, le seguenti consistenze complessive:

Attività . . . . .	L.	4.033.215.789.610
Passività . . . . .	»	12.120.222.124.103
<hr/>		
con un'eccedenza passiva di . . . . .	L.	8.087.006.334.493
che, di fronte a quella esistente al 31 dicembre 1967 in . . .	»	7.454.029.150.087
<hr/>		
dimostra un peggioramento nella situazione finanziaria di . . .	L.	632.977.184.406
<hr/> <hr/>		

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale peggioramento è determinato dalle variazioni che le attività e le passività finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1968 per i seguenti importi:

*Attività:*

Aumenti . . . . .	L.	157.330.225.207.712
Diminuzioni . . . . .	»	156.905.883.197.551
Aumento netto delle attività per . . . . .	L.	424.342.010.161

*Passività:*

Aumenti . . . . .	L.	51.104.801.304.057
Diminuzioni . . . . .	»	50.047.482.109.490
Aumento netto delle passività per . . . . .	»	1.057.319.194.567
Peggioramento come sopra . . . . .	L.	632.977.184.406

Per quanto concerne i riflessi dei risultati della gestione del bilancio sul conto del patrimonio si rimanda a quanto detto nella prima parte della presente relazione. Si ritiene opportuno soltanto aggiungere che il peggioramento nella situazione finanziaria, nel sopraindicato importo di lire 632.977.184.406, trova riscontro nei risultati delle operazioni di bilancio (competenza e residui), tenuto conto dei discarichi amministrativi accordati ai tesoreri, secondo quanto è qui di seguito esposto:

Disavanzo finanziario nel conto della competenza . . . . .	L.	720.427.542.147
Miglioramento nel conto dei residui . . . . .	»	87.450.389.181
	L.	632.977.152.966
Discarichi amministrativi . . . . .	»	31.440
Peggioramento nella situazione finanziaria come sopra . . . . .	L.	632.977.184.406

## CAPITOLO VII

## GESTIONI FUORI BILANCIO ED ALTRE PARTICOLARI

Il fenomeno delle gestioni fuori bilancio ha formato oggetto di esame nelle precedenti relazioni, segnatamente in quella del 1966, in cui la Corte — premesso che in tale generica dizione va compresa qualsiasi gestione di pubblico denaro che si svolga al di fuori dei normali canali e che, perciò, si sottragga al sindacato parlamentare e al controllo della Corte dei conti — ha individuato tre tipi di tali gestioni:

1) Gestioni create dalle Amministrazioni al di fuori di qualsiasi autorizzazione legislativa.

2) Gestioni di fondi, direttamente e indirettamente provenienti dal bilancio statale, sulla base di specifiche norme legislative. Al proposito la Corte ha notato che esi-



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stono « fondi » i quali, pur essendo regolarmente stanziati negli stati di previsione della spesa, sono erogati globalmente a favore di commissioni, comitati ed altri organismi in seno alle Amministrazioni dello Stato, i quali ne hanno in sostanza la effettiva libera disponibilità. Sono, cioè, gestioni che — sebbene non possano qualificarsi extra bilancio nella rigorosa accezione terminologica — si svolgono, tuttavia, para bilancio, nel senso che il pubblico denaro, che ne è l'oggetto, viene erogato senza le garanzie degli ordinari controlli. E l'aspetto preoccupante del fenomeno non è tanto quello delle gestioni illegittime, quanto quello del crescente numero e qualità delle gestioni para bilancio autorizzate da leggi speciali.

3) Gestioni autorizzate da norme legislative e per le quali è previsto un organo di revisione, di cui è chiamato a far parte un magistrato della Corte dei conti, presenza questa, peraltro, che non realizza l'esigenza dell'inserimento dell'intera gestione negli ordinari canali del controllo, tanto sul bilancio dello Stato quanto sulla gestione finanziaria degli enti da questo sovvenzionati.

Se tutti e tre i tipi sopraindicati costituiscono anomalie nella gestione finanziaria dello Stato, solo la prima è conseguenza di irregolarità amministrativa, in quanto in contrasto con l'articolo 170 del regolamento di contabilità generale, secondo cui i direttori capi di ragioneria « vigilano perchè alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato non si svolgano aziende e gestioni la cui autonomia non sia autorizzata da leggi speciali e le cui operazioni, così attive come passive, non siano direttamente e distintamente coordinate con il bilancio dell'entrata e con quello della spesa, ovvero in qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo della Corte dei conti ».

Di qui la necessità, che da tempo la Corte viene rappresentando e nuovamente ribadisce, che le Amministrazioni riconducano nell'ambito della regolarità contabile le operazioni relative a tali gestioni, promuovendo i necessari provvedimenti legislativi, in ossequio ai principi dell'universalità e dell'unità del bilancio. Esigenza avvertita anche dal Governo, che ha predisposto apposito disegno di legge (V Legislatura, Senato della Repubblica, Atto n. 131) (23), nel quale si afferma, tra l'altro, per le gestioni del primo tipo, l'esigenza di eliminarle « affinché il sindacato sulla gestione dello Stato possa efficacemente svolgersi con completezza su tutti i fondi gestiti » e, per quello degli altri due tipi, che è necessario prevedere adeguate forme di controllo mediante un loro inquadramento « in una normativa generale ed uniforme ».

Nella relazione per l'esercizio 1967, da ultimo, la Corte ha informato che aveva in corso un'indagine presso tutte le Amministrazioni statali, al fine di accertare la situazione delle gestioni fuori bilancio non autorizzate da leggi, riservandosi di dar notizia dei risultati ad indagine conclusa.

A parziale scioglimento di quella riserva — l'indagine, invero, è ancora in corso — si dà, di seguito, conto dei dati finora acquistati, con estensione ad ogni altra gestione di tipo particolare.

Poichè la frammentarietà ed eterogeneità della materia non consente l'elaborazione di una compiuta classificazione tipologica — che, ai fini informativi propri della presente relazione, non metterebbe neppure conto tentare — delle diverse gestioni, quali sono risultate all'indagine, viene data contezza partitamente per ciascuna Amministrazione nel cui ambito si svolgono.

---

(23) Giova ricordare che finora — a parte le proposte d'iniziativa parlamentare — quattro sono stati i disegni di legge presentati dal Governo per regolamentare la materia: il primo (II legislatura Senato, atto n. 2375) — elaborato sulla base di quello proposto dalla commissione presieduta dal sen. Sturzo — decadde per fine legislatura; il secondo (III legislatura, Senato, atto n. 1727) e il terzo (IV legislatura Senato, atto n. 2434) ebbero stessa sorte. Il quarto disegno, di cui è cenno nel testo, è la riproduzione del terzo.

*Presidenza del Consiglio.*

*Proventi dell'Avvocatura dello Stato.* — Nonostante l'orientamento della Presidenza del Consiglio, conforme alle considerazioni svolte dalla Corte nelle precedenti relazioni, non ancora le somme percepite dall'Avvocatura dello Stato a titolo di onorari e compensi, a carico delle parti soccombenti, risultano dagli incaricati della riscossione versate integralmente nelle casse dello Stato, come tassativamente prescrive, in generale, l'articolo 46 della legge di contabilità generale, ed, in specie, l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, secondo cui la gestione di dette somme deve avvenire attraverso il bilancio dello Stato, nel quale esse sono da iscriverne in cifra approssimativa (e non, come è stato fatto anche nel bilancio 1968, semplicemente « per memoria », ai capitoli 3486 dell'entrata e 1806 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro).

*Fondi gestiti dal Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.* — Anche di questi fondi si è tenuto discorso nella precedente relazione. È da ricordare che, mentre il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è stato istituito con apposita legge 18 ottobre 1955, n. 908, quello per l'incremento edilizio, alimentato con contributi del Commissario, trova origine nell'ordine 7 febbraio 1951, n. 26, del Governo militare alleato; in base, poi, a disposizioni dello stesso Commissario, raccolte in un testo unico approvato con decreto commissariale 30 settembre 1963, n. 17, risulta costituito un fondo per l'esercizio del credito alle imprese artigiane, alimentato sia con un apporto della Cassa di Risparmio di Trieste e Gorizia di lire 245 milioni, sia con un deposito del Commissario di 105 milioni, che frutta interessi al 3 per cento; di questi, anziché il riversamento in entrata, è disposto il reimpiego, per un terzo in un fondo di garanzia per le eventuali perdite, derivanti dalle operazioni di credito alle imprese suddette, e, per due terzi nel concorso a favore di altro fondo per contributi negli interessi dovuti dai mutuatari, costituito con un iniziale deposito di lire 25 milioni da parte del Commissario stesso.

*Ministero dell'agricoltura e foreste ed Azienda delle foreste demaniali.*

Presenta la situazione forse più complessa, a cagione delle numerose gestioni tenute da Uffici periferici e sulle quali la Corte si è più volte soffermata nelle precedenti relazioni. La maggior parte di esse si caratterizza per ciò che i fondi sono somministrati a tali Uffici da altri enti ed organismi pubblici, fra cui la Cassa per il Mezzogiorno, sicchè, in questo ultimo caso, la provvista di mezzi finanziari si riconnette ad un particolare rapporto organizzativo, cui dà vita la facoltà della Cassa di avvalersi di organi dello Stato per l'esecuzione di lavori di sua competenza (articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523; articolo 11 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, ed altre analoghe disposizioni).

Diverse altre gestioni, invece, si riferiscono ad organismi creati nel dopoguerra, e poi soppressi, le cui disponibilità residue sono state trasferite agli Uffici del Ministero dell'agricoltura.

In tutto il settore, quindi, essendo mancato, per il modo in cui erano venute sorgendo e per la natura delle gestioni, un regolare assoggettamento delle stesse al controllo della Corte, con conseguente impossibilità di rilevarne gli elementi fin dalle origini, particolarmente laboriosa si presenta l'indagine, e necessariamente parziale, al momento, l'esposizione dei risultati, salva la ulteriore graduale ricostruzione delle varie vicende e fattispecie.

Tutto ciò non esclude, peraltro, l'utilità di render noti gli elementi in atto disponibili, anche al fine di promuovere in sede legislativa ed amministrativa, ogni opportu-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

na iniziativa atta ad accertare ed eliminare situazioni di scarsa razionalità organizzativa e finanziaria, certamente pregiudizievoli al regolare svolgimento delle gestioni.

Le gestioni finora individuate nell'ambito del Ministero (settore agricoltura) sono le seguenti:

a) *Fondi della Cassa per il Mezzogiorno per maggiori oneri di funzionamento degli Ispettorati compartimentali agrari.* — Si è già fatto, in generale, cenno della gestione di fondi relativi ad attività svolte per conto della Cassa per il Mezzogiorno. La somministrazione di tali fondi è deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ed il loro impiego si riferisce prevalentemente, come comunicato dal Ministero, a spese per indennità di missione al personale, viaggi, compensi per lavoro straordinario, funzionamento automezzi, e simili, comprese quelle per l'utilizzazione di personale estraneo all'Amministrazione, di cui si avvalgono gli Ispettori per particolari prestazioni retribuite con compensi a *forfait*. I rendiconti delle gestioni sono presentati alla Cassa, la quale viene, così in definitiva, ad atteggiarsi a controllore dell'attività di organi dello Stato, in relazione a fondi, la cui origine prima è lo stesso bilancio statale.

Nei limiti dei dati disponibili, risulta che fino al 30 giugno 1965 erano stati rendicontati più di 1.379 milioni di lire, per anticipazioni corrisposte agli Ispettorati di Ancona, Bari, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Roma. Per l'esercizio 1966-67, sono stati, inoltre, rendicontati oltre 18 milioni dall'Ispettorato compartimentale della Calabria.

b) *Fondi erogati dall'Istituto centrale di statistica agli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali.* — Per le rilevazioni statistiche agrarie, rientranti fra i compiti di tali Ispettorati, gli stessi ricevono contributi dall'Istituto centrale di statistica, che si avvale della loro opera. Non è accertato se i fondi percepiti diano luogo ad una separata gestione. Essi, comunque, risultano utilizzati per la corresponsione di compensi ai funzionari che si occupano delle rilevazioni. I rapporti fra l'Istituto e gli Ispettorati sono stati concordati sulla base di norme (articolo 9 della legge 9 luglio 1926, numero 1162 e articolo 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285) che prevedevano la corresponsione di contributi dell'Ispettorato a favore degli Uffici di Prefettura.

c) *Corsi di addestramento professionale.* — Presso il Ministero dell'agricoltura opera un Centro nazionale per la formazione della mano d'opera agricola specializzata. Per conto di tale Centro, gli Ispettorati provinciali agrari curano l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi, con fondi che al Centro vengono erogati dal Ministero del lavoro, a carico del Fondo per la formazione professionale. A seguito di richieste della Corte, taluni Ispettorati hanno fornito notizie sull'argomento, e solo quello di Frosinone ha precisato di avere presentato al Centro rendiconti per lire 2.067.000.

È tuttora in corso l'esame generale dei rapporti fra gli Ispettorati, il suddetto Centro ed il Ministero del lavoro.

d) *Osservatori avicoli.* — Ne funzionano, in atto, soltanto quattro, presso gli Ispettorati provinciali agrari di Lucca, l'Aquila, Padova e Pescara. Come già segnalato nella relazione concernente l'esercizio finanziario 1966, fino a tale anno non era stato osservato l'obbligo, prescritto per legge (articolo 1 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 506, e articolo 18 del regio decreto 20 febbraio 1939, n. 336) di presentare i rendiconti, oltrechè al Ministero, anche alla Corte. Dal 1967 sono stati presentati i rendiconti anche relativi ad esercizi anteriori.

Diversi rilievi sono stati formulati sul consuntivo dell'Osservatorio di Lucca, ai quali l'Amministrazione non ha ancora dato risposta. Con l'occasione, la Corte ha anche

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiesto di conoscere gli interventi adottati per assicurare la funzionalità di detto organismo, tenuto conto che la relazione del funzionario responsabile, allegata al consuntivo, rappresentava l'esigenza di un incremento contributivo a carico dello Stato, per consentire il pareggio del bilancio, in relazione alle spese per il funzionamento e per l'attrezzature, mentre lamentava la mancanza di precisi indirizzi in ordine alle razze da allevare e selezionare, nonchè di una organizzazione idonea al collocamento dei prodotti ottenuti, con pregiudizio per ogni iniziativa, e conseguente posizione di inferiorità rispetto agli allevatori privati. Protraendosi l'attuale situazione, infatti, secondo la cennata relazione, l'omessa definizione della natura e degli scopi dell'Osservatorio, oltre che il mancato aggiornamento dei criteri di attività, ne renderebbero preferibile la soppressione.

e) *Poteri dimostrativi*. — La loro origine risale ad epoca anteriore al 1920: avevano nome di « regi poteri dimostrativi ». Furono, poi, trasferiti alle Cattedre ambulanti di agricoltura e, quindi, agli Ispettorati agrari. Attualmente ne risultano in funzione tre, su terreni di proprietà demaniale (Melfi, Chiancolata, Schinnj). Secondo quanto comunicato dal Ministero (che non ha fornito dati contabili), tali gestioni, sorte con carattere di provvisorietà, si sono poi protratte nel tempo, essendosi normalmente chiuse in attivo, sostenendosi con le proprie stesse entrate, senza abbisognare di contributi dello Stato o di altri enti o privati, ed essendosi rivelate idonee a quei compiti di dimostrazione e sperimentazione che rappresentano obiettivi dell'attività di propaganda ed assistenza tecnica degli Ispettorati. Lo stesso Ministero ha assicurato di non aver mancato di procedere alla liquidazione dei poteri le cui finalità si fossero dimostrate irrealizzabili, come nel caso di quello affidato all'Ispettorato di Chieti, posto in liquidazione circa due anni fa. Da parte sua, questo ultimo Ispettorato ha comunicato di essere in attesa di disposizioni del Ministero per la definizione dei rapporti relativi alla gestione, ai fini del trasferimento dell'attivo in proprietà dello Stato e del pagamento di sopravvenienze passive.

f) *Periodici agricoli*. — Le gestioni di tali periodici sono alimentate da contributi ed abbonamenti. L'Amministrazione ha fornito notizie per nove di essi, due dei quali hanno cessato le pubblicazioni dal 1965; per uno, la gestione è stata trasferita ad un Ente zootecnico locale; per sette, nel 1967, risultava una disponibilità complessiva di cassa di lire 7.025.887, delle quali lire 712.108 sono state versate in conto entrate Tesoro (non si dispone di dati analitici sul movimento complessivo dei fondi).

g) *Altre gestioni*. — Sono alimentate, presso gli Ispettorati agrari, da donazioni e lasciti e da contributi volontari: delle prime, ne risultano attualmente esistenti quattro, con un attivo complessivo di lire 560.994; delle seconde, ne risultano in atto tre, per un importo complessivo di lire 45.836.720. Vanno pure segnalate gestioni temporanee tenute con contributi di enti e privati, come quella di un « Concorso uva da tavola », svoltosi negli anni 1963, 1964, 1966, 1968 a cura dell'Ispettorato agrario di Chieti, con entrate per lire 2.255.965 e spese per lire 1.860.000, i cui rendiconti, a quanto comunicato, sono stati resi agli enti finanziatori (Camera di commercio, Comune di Ortona ed Istituti finanziari); nonchè quella tenuta dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Pescara per l'organizzazione del X Simposio internazionale di nematologia, con contributi, al 31 dicembre 1968, di lire 2.563.000 ed ancora nessuna spesa effettuata. L'Osservatorio ha assicurato la trasmissione dei rendiconti.

h) *Fondi di rotazione e fondi speciali*. — Di questi fondi la Corte ha fatto cenno in precedenti relazioni, sottolineando, per quelli di rotazione, la notevole entità del-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le gestioni, sottratte al controllo della Corte stessa (24). I veri e propri fondi di rotazione sono tre:

quello per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (legge 25 luglio 1952, n. 949, con le modifiche di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), sul quale fino a tutto il 1968 si sono utilizzate lire 804.989.766.120 (anticipazioni più rientri) di cui lire 86.547.472.737 per il solo 1968;

quello per la zootecnia (legge 8 agosto 1957, n. 777 e 26 luglio 1965, n. 967) con utilizzazione per lire 57.907.708.440, di cui lire 11.238.340.756 nel 1968, una disponibilità globale al 30 giugno 1968 di lire 77.171.134.051, ed assegnazioni per lire 72.353.000.000;

quello per la proprietà coltivatrice (legge 26 maggio 1965, n. 590) sul quale risultano affluite lire 236 miliardi, di cui 100 miliardi nel 1968.

Non ha, invece, carattere di fondo di rotazione il fondo interbancario di garanzia, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed avente personalità giuridica (v. relazione della Corte per l'esercizio 1967, Camera dei deputati, V Legislatura, Doc. XIV, n. 1, pagina 269), sul quale risultano affluite per il 1968, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, lire 2.300.000.000.

Notizie sulla natura e l'origine dei *fondi ex Sepral e speciale Sepral* sono state fornite fin dalla citata relazione per l'esercizio 1965 (pagina 133), indicando poi in quelle successive i dati finanziari degli esercizi cui esse si riferiscono. Del conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1968 il fondo ex Sepral risulta diminuito di lire 1 miliardo 994.595.851, sicchè la disponibilità residua, rispetto a quella di 2.033 miliardi al 31 dicembre 1967 si è ridotta a lire 39.085.041. Come già segnalato, la legge 18 marzo 1968, n. 335, ha destinato il fondo alla copertura finanziaria dell'aumento del contributo statale all'Istituto nazionale della nutrizione.

È stato costituito altro conto corrente, con un'entrata di lire 1.993.660.042, ed una uscita di lire 160 milioni (a copertura della prima rata annuale del suddetto aumento). Il fondo speciale ex Sepral non risulta aver subito variazioni nel corso del 1968, rispetto alla disponibilità di lire 40.510.980, segnalata al 31 dicembre 1967.

Non può, infine, omettersi di far fugace cenno alle pregresse gestioni per l'approvvigionamento di prodotti agricoli (ammassi e importazione) svoltesi fuori del bilancio dello Stato, ma per conto dello Stato e, quindi con rilevanti riflessi finanziari a suo carico.

È proprio in vista di tali riflessi che deve ancora una volta rappresentarsi la sempre più pressante esigenza di provvedere alla loro sistemazione, acquisendo i rendiconti che ancora mancano di quelle fino al 1953-54, per le quali lo Stato ha corrisposto acconto agli Istituti finanziari fino al 90 per cento dei loro crediti, e provvedendo allo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti per quelle successive, fino al 1962.

Passando al settore forestale, vanno segnalate anzitutto le gestioni esistenti presso gli uffici dipendenti dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste. Esse concernono in massima parte attività dello stesso genere di quelle finanziate con i fondi di bilancio, il che dà luogo ad una promiscuità non certo giovevole ai fini della chiarezza e del controllo.

i) *Fondi della Cassa per il Mezzogiorno agli Ispettorati ripartimentali e regionali delle foreste.* — La Cassa, in base alle leggi citate in precedenza, nonchè alla legge 28 marzo 1968, n. 437, eroga, agli Ispettorati ripartimentali, somme per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, affidate in economia al Corpo forestale dello

(24) V. Relazione per l'esercizio 1965, Camera dei deputati, IV legislatura, doc. III, n. 8, pag. 133.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato, cui si connettono l'impianto e la gestione di vivai di produzione di piantine da utilizzare per la sistemazione dei bacini montani. Dai dati disponibili, risulta che per il 1967 l'ammontare complessivo delle erogazioni ha superato i 4 miliardi e 352 milioni. Siffatta attività vivaistica si aggiunge a quella, avente ad oggetto la produzione di piantine destinate alle opere di competenza proprie dell'Amministrazione, per la quale sono utilizzabili tre capitoli di bilancio (5551, 5553, 5603), il che comporta, in definitiva, la possibilità di commistione tra fondi non soltanto dello stesso bilancio, ma anche di essi con quelli somministrati dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Altri fondi di minore entità sono somministrati dalla Cassa agli Ispettorati regionali, per maggiori oneri di funzionamento, per istruttoria e collaudazione di opere di miglioramento fondiario.

l) *Fondi dei Consorzi provinciali di rimboschimento agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.* — I consorzi, cui partecipano lo Stato, le Province ed, eventualmente, i Comuni, istituiti dall'articolo 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, erogano i fondi agli Ispettorati tramite le Camere di commercio, che provvedono al servizio di cassa e contabilità nonché alla approvazione dei progetti di rimboschimento. Alle Camere i Capi degli Ispettorati rendono il conto della gestione delle somme loro affidate. I Consorzi, in numero di 49 al 31 dicembre 1968, hanno erogato nel 1967 fondi per oltre 285 milioni, e per il 1968 per circa 111,5 milioni.

m) *Fondi dei Comuni ed altri enti agli Ispettorati ripartimentali per migliorie boschive.* — Sono costituiti, secondo il disposto dell'articolo 131 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da un'aliquota fino al 25 per cento del ricavato di tagli straordinari di boschi dei Comuni e di altri enti, e sono destinati ad opere di miglioramento del patrimonio boschivo di questi. L'erogazione avviene tramite le Camere di commercio, cui gli Ispettorati rendono il conto. Dai dati disponibili risulta che per l'esercizio 1967 sono stati acquisiti fondi per oltre 507,5 milioni.

n) *Fondi corrisposti da privati per operazioni varie degli Ispettorati ripartimentali e per cessione di piantine.* — Le operazioni riguardano progetti e collaudi di tagliate boschive, progetti economici di utilizzazione dei boschi, rilievi per trasformazione di terreni, per apertura di cave, eccetera. Le somme corrisposte dagli interessati, per conto dei quali vengono eseguite le operazioni, affluiscono con il sistema del deposito in contabilità speciale.

Quanto ai versamenti a fronte di cessione piantine, essi vengono percepiti per le spese sostenute dagli Ispettorati per l'estirpazione, l'imbozzimatura e l'imballaggio delle piantine stesse.

Il gettito delle due gestioni risulta essere stato, per il 1967, superiore a 326 milioni.

o) *Fondi dei cantieri scuola di rimboschimento.* — Analogamente a quanto si è già visto per i corsi tenuti dagli Ispettorati agrari, questi fondi sono erogati dal Ministero del lavoro, ed affidati ai Capi degli Ispettorati ripartimentali, per la gestione dei cantieri. Manca, in proposito, una specifica previsione normativa, salvo il ricorso ad una interpretazione alquanto estensiva dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Il conto viene reso dal Capo di ciascun Ispettorato al Ministero suddetto.

p) *Imprese agro-zootecniche in compartecipazione dell'Azienda per le foreste demaniali.* — Di queste imprese si è fatto cenno anche nelle precedenti relazioni (da ultimo, relazione per l'esercizio 1967, citata, pagina 298). Qui basterà sottolineare il carattere di gestioni fuori bilancio non previste da apposite norme, che esse assumono con particolare riguardo a talune operazioni finanziarie, come anticipazioni ai mezzadri, acquisti di scorte, vendita di prodotti, e, soprattutto, divisione degli utili.

*Ministero del commercio con l'estero.*

*Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.* — Trattasi di gestione istituita con la legge 14 febbraio 1963, n. 280. Come già rilevato nella relazione per l'esercizio 1966, essa gode di un contributo annuo a carico del bilancio (25 milioni per il 1968), ma non è soggetta al controllo della Corte dei conti, controllo del quale non può ritenersi sostitutiva la partecipazione di un magistrato della Corte al Collegio dei revisori, organo interno dell'Amministrazione. Le disponibilità della gestione sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti.

*Ministro della difesa.*

Ampia notizia è stata data, nelle relazioni per gli esercizi 1966 (pagina 190 e seguenti) e 1967 (pagina 249) delle cospicue gestioni operanti presso il Ministero in parola per lo svolgimento di attività assistenziali, quali i soggiorni climatici, gli stabilimenti balneo-termali, le colonie marine e montane e le cooperative di consumo. Nelle stesse relazioni sono state, altresì, segnalate le gestioni concernenti le prestazioni rese ad altre Amministrazioni pubbliche, ed anche a privati, dagli Arsenalì e Stabilimenti militari, quelle delle Aziende agricole, quella della « Rivista marittima », quella dei compensi per visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici, nonchè i fondi costituiti dagli interessi attivi maturati sui depositi di ingenti somme presso istituti bancari stranieri, per acquisti all'estero di attrezzature militari ed armamenti.

Nel rinviare a quanto esposto nelle citate relazioni in ordine alla carenza, insufficienza o frammentarietà di normativa generalmente riscontrabile in materia, donde il diffuso ricorso ad una disciplina dettata con circolari e disposizioni di carattere interno, deve qui farsi cenno di altre gestioni rilevate dall'ulteriore indagine.

a) *Gestione di alloggi erariali siti in immobili demaniali.* — Mentre i canoni corrisposti dagli utenti di tali alloggi vengono regolarmente versati in Tesoreria, fuori bilancio si svolge il movimento dei fondi provenienti dai versamenti effettuati dagli stessi utenti per spese relative alla custodia, illuminazione, eccetera.

b) *Spese per gli accertamenti inerenti ai nulla osta in deroga ai vincoli connessi alle servitù militari.* — Il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, numero 1388, per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, prescrive soltanto che dette spese facciano carico ai privati interessati, e che questi debbano anticiparle. Come, peraltro, e quando vengano versate, e siano gestite, non è detto e non si sa.

*Ministero delle finanze.*

Sulle varie gestioni fuori bilancio la Corte ha già riferito nella precedente citata relazione per l'esercizio 1967 (pagg 127-129). Se ne ricordano qui di seguito le caratteristiche più salienti.

a) *Gestione dei proventi delle conservatorie dei registri immobiliari.* — Si svolge ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

Il rendiconto, che è presentato direttamente al Parlamento, non è sottoposto a previo controllo esterno.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) *Gestione dei proventi cosiddetti « commerciali »*. — È istituita in base alle norme che, in materia doganale, pongono il pagamento di indennità e spese, per il lavoro supplementare degli agenti, a carico dei contribuenti che lo abbiano richiesto fuori del circuito e dell'orario di ufficio. Con le somme raccolte si provvede al pagamento delle indennità dovute al personale, ai versamenti per ritenute fiscali e previdenziali, nonché, nella misura del dieci per cento di tali somme, alla costituzione di un fondo a disposizione del direttore generale delle dogane, da ripartire fra i funzionari degli ex gradi V e VI del ruolo provinciale (articolo 28 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 28 marzo 1968, n. 225).

c) *Gestione dei proventi in materia di imposte di fabbricazione*. — La stessa disciplina è stata estesa per legge (24 dicembre 1949, n. 940, articolo 5) alla materia delle imposte di fabbricazione, ponendosi a carico dei richiedenti gli oneri, nella misura stabilita con provvedimento interministeriale. Va, peraltro, precisato che il pagamento delle indennità agli agenti avviene a carico del bilancio, con successiva reintegrazione mediante versamento in entrata di parte delle somme riscosse. Le somme residue da tale versamento non vengono restituite ai privati, ma ripartite fra il fondo di previdenza per il personale (40%) e il personale addetto ai servizi delle imposte in discorso, secondo criteri stabiliti dalla Direzione generale.

d) *Residuo della gestione fuori bilancio dei diritti e proventi casuali spettanti al personale periferico delle imposte dirette*. — A seguito di richiesta della Procura generale della Corte, si è avuta notizia della esistenza di un conto corrente postale, con un saldo attivo di lire 1.562.909, residuo dalla gestione fuori bilancio di diritti e proventi casuali spettanti al personale periferico dell'Amministrazione delle imposte dirette. Venuta a cessare detta gestione, per effetto del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, tale residuo venne mantenuto per far fronte al pagamento di arretrati eventualmente spettante a taluni impiegati, in caso di accoglimento di ricorsi da essi proposti al Consiglio di Stato, ed ancora pendenti al 6 maggio 1968, data di accertamento dell'esistenza del fondo. Non pare dubbio, peraltro, che tale eventualità non potesse precludere il versamento in entrata di dette somme, se vero che una pronuncia di accoglimento del genere costituisce, di per sé, titolo per imputare la spesa che comporta all'apposito capitolo relativo a spese per liti, arbitraggi, eccetera, esistente nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero. L'Amministrazione ha dato assicurazione di conformarsi all'avviso della Corte.

e) *Gestione sui proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi*. — La quota del novanta per cento dei proventi spettante allo Stato (articolo 11 della convenzione annessa al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560) non viene, come dovrebbe essere, versata in entrata, dando così luogo ad una illegale gestione fuori bilancio. Essendo, poi, facoltà del Ministro delle finanze di devolvere soltanto una parte dei proventi netti a enti ed istituti designati dalla Presidenza del Consiglio, resta imprecisata la destinazione della parte rimanente, per quanto risulti che una quota di quest'ultima è corrisposta al Dopolavoro dell'Amministrazione dei Monopoli, gestione a sua volta fuori bilancio, ma autorizzata per legge.

f) *Gestione della « Rivista della Guardia di Finanza »*. — Determina anch'essa un movimento di fondi estraneo al bilancio, a differenza di quanto avviene per altre riviste curate dalla stessa Amministrazione (« Tributi » e « Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali »), per le quali esistono stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero.

Alle cennate gestioni, già segnalate, come si è detto, dalla Corte, altre se ne aggiungono, di cui occorre dare ora notizia.



g) *Gestione delle lotterie nazionali.* — A norma dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, il notevole movimento di fondi relativo alle lotterie nazionali viene ad interessare il bilancio solo per quanto attiene all'acquisizione in entrata dei proventi che dette lotterie producono a titolo fiscale.

Per il resto, il movimento in parola è normativamente costituito in contabilità speciale di Tesoreria (articolo 24, citato); il che comporta che esso, per quanto riguarda, ad esempio, le spese di gestione, come pure la distribuzione di non esigue somme, derivanti dagli utili delle lotterie, fra enti ed organismi vari, si svolge al di fuori della gestione del bilancio, e quindi delle procedure e dei controlli cui essa è assoggettata.

h) *Compendio di Racconigi.* — Il compendio era di proprietà privata di Casa Savoia. Ai sensi dell'ultimo comma della disp. trans. XIII della Costituzione, venne totalmente avocato dallo Stato, in quanto ritenuto appartenente esclusivamente all'ex re Umberto II. L'avocazione fu impugnata fin dal 1953 dagli altri eredi del defunto Vittorio Emanuele III, che sostennero spettare ad Umberto solo un quinto dei beni, trattandosi di donazione paterna senza dispensa dalla collazione. In attesa della definizione della lite, tuttora pendente, il compendio (castello, parco, boschi) è amministrato dallo Stato, a mezzo di un funzionario di ruolo delle Intendenze di Finanza.

Neppure dopo l'emanazione della legge 6 agosto 1966, n. 629, che stabilisce l'obbligo della tenuta di un conto corrente con il Tesoro, si è provveduto al versamento delle entrate provenienti dall'affitto dei beni a privati, sicchè ne risulta una gestione fuori bilancio non autorizzata. Dette entrate vengono, invece, depositate in banca per poter far fronte al pagamento degli interessi, nell'ipotesi di esito favorevole ai Savoia della vertenza giudiziaria. L'ammontare complessivo dei depositi ammonta a lire 1.500.000.000.

i) *Beni già in dotazione della Corona, non assegnati in dotazione al Capo dello Stato.* — Trattasi di vari fabbricati, palazzi, chiese, terreni siti in o nei pressi di Torino, Pisa e Roma. L'Amministrazione è tenuta da un « Ufficio centrale » nell'ambito della Direzione generale del demanio, e da due uffici locali a Torino e a Pisa. I proventi, che si aggirano sui 50-60 milioni annui, sono rappresentati per lo più da canoni d'affitto. I realizzati sono, comunque, versati in Tesoreria, con imputazione al capitolo 4001 dell'entrata. La soppressione della gestione, in quanto anomala, fu prevista da un disegno di legge governativo presentato nella scorsa legislatura (Camera dei deputati, n. 2596), ma decaduto per fine della stessa.

#### *Ministero di grazia e giustizia.*

a) *Cassa delle ammende.* — Anche di questa gestione la Corte si è occupata in precedenti relazioni, rilevandone le varie anomalie, derivanti principalmente dall'assenza di un'organica disciplina, da emanare, ai sensi della legge istitutiva (9 maggio 1932, n. 547), con un nuovo regolamento carcerario, ancora non adottato, e che prenda luogo delle semplici circolari o addirittura delle prassi di mero fatto in base alle quali la gestione attualmente si svolge. Basterà qui ricordare che il bilancio preventivo della Cassa è approvato (articolo 4 della legge) con atto amministrativo (decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza essere allegato, come pur prescrive la legge, allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Il consuntivo, invece, viene unito al rendiconto generale dello Stato.

Il controllo della Corte è limitato al riscontro, meramente contabile, dei mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti, che esegue, come cassiere dell'organismo in discorso, attraverso un conto corrente fruttifero, i pagamenti sullo stesso disposti. Viene, cioè, a mancare il controllo esterno sulla legittimità sostanziale degli ordini di pagamen-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to emanati, dagli organi di amministrazione della Cassa delle ammende, nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sicchè, fin dall'esercizio 1948-49, la Corte dei conti ha determinato di non pronunciarsi, in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato, in ordine al consuntivo della Cassa.

È già stato segnalato, per il passato, il notevole ammontare, in continuo incremento di anno in anno, dei superi di gestione, che dimostrano una scarsa attività erogatrice della Cassa (per i suoi compiti di assistenza, tramite i Consigli di Patronato, in favore dei liberati dal carcere e delle famiglie dei detenuti, nonché per altri consimili), rispetto al maggior ammontare degli introiti, derivanti dalle pene pecuniarie, multe, vendite di corpi di reato, eccetera.

Al 31 dicembre 1968, le disponibilità di fine esercizio risultano, peraltro, diminuite a lire 253.422.200, rispetto all'importo di lire 312.949.420 alla fine dell'esercizio precedente.

b) *Proventi di cancelleria.* — Istituiti con la legge 8 agosto 1895, n. 556, e disciplinati dal regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25, sono costituiti da somme, riscosse per copie di atti giudiziari e per recupero di pene pecuniarie, che vengono versate all'erario per il 55%, mentre la quota restante è ripartita periodicamente fra il personale di cancelleria. Relativamente a questa quota, il rendiconto della gestione è approvato dal Ministero di grazia e giustizia e presentato al Parlamento in allegato al consuntivo della spesa del Ministero. Anche su tale rendiconto, peraltro, la Corte dei conti non emette pronuncia, essendo sottratti al suo controllo, preventivo o consuntivo, gli atti della gestione. Ciò, nonostante si tratti di un movimento di fondi di non trascurabili dimensioni (nel 1968, 8,2 miliardi).

c) *Gestioni connesse all'attività produttiva degli stabilimenti carcerari.* — Il lavoro prestato dai detenuti negli stabilimenti carcerari alimenta attività produttive, di tipo agricolo (colonie di lavoro) o industriale (istituti manifatturieri), nel campo della bonifica agraria, praticata su estesissime zone, dell'esercizio di industrie agricole (panifici, pastifici, oleifici, allevamenti, eccetera), nonché della produzione — assai rilevante per quantità e valore — di manufatti, che sopperiscono non soltanto alle necessità dell'Amministrazione carceraria, ma anche alle richieste di altre Amministrazioni, e di privati committenti.

Sotto l'aspetto finanziario, tale attività dà luogo a gestioni valutabili annualmente in centinaia di milioni per molti Istituti, ed addirittura in miliardi per i più importanti.

Si impone, pertanto, l'esigenza, oggi solo parzialmente soddisfatta, di un ordinamento e di un'organizzazione adeguati all'importanza assunta da tali gestioni, per assicurarne non solo la regolarità, ma anche la massima efficienza produttiva.

d) *Utili della gestione tabacchi e valori postali per i detenuti.* — I tabacchi e valori postali vengono venduti ai detenuti al prezzo di tariffa per il pubblico, mentre sono prelevati, in base ad autorizzazione emessa dal Ministero delle finanze con una circolare del 1921, ad un prezzo depurato dell'aggio, sicchè dalla vendita si ricava un utile che affluisce, come disposto con circolare del Ministero di grazia e giustizia, ad un « fondo generale », amministrato dalla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Tale utile, dell'ammontare di circa 40 milioni di lire l'anno, è destinato a beneficio dei detenuti (protesi dentarie, sussidi, premi, acquisto di libri, eccetera). Per quanto ovviamente apprezzabile sia tale destinazione, non meno valida pare l'esigenza che la gestione trovi una più formale regolamentazione, auspicabilmente nel quadro di un organico moderno trattamento assistenziale e rieducativo dei condannati a pene detentive.

*Ministero dell'industria, commercio e artigianato.*

a) *Proventi di prestazioni del Servizio chimico del Corpo delle miniere.* — Detti proventi sono stati introitati negli anni dal 1958 al 1965, per l'effettuazione, da parte del

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Servizio chimico del Corpo delle miniere, di sperimentazioni, accertamenti e controlli occorrenti per i lavori della « Commissione interministeriale per la regolamentazione degli impianti e depositi di gas combustibili compressi e liquefatti », istituita nel 1950 (che predispose un ampio elaborato, denominato « Libro rosso ») nonché di analoghe operazioni su richiesta di enti pubblici, imprese e privati interessati al settore.

I proventi riscossi per queste ultime operazioni, secondo un sistema modellato su quello relativo a prestazioni consimili di altri Laboratori statali, ed in base alle tariffe praticate dalle Stazioni sperimentali del Ministero, nonché a quelle del tariffario nazionale delle prestazioni dei chimici (depurate però della quota dell'onorario), risultano versati su un conto corrente presso la Banca nazionale del lavoro, in attesa di regolamento delle modalità della gestione secondo intese avviate col Ministero del tesoro, ma rimaste poi senza seguito. L'Amministrazione assicura di non aver disposto erogazioni di sorta su tale conto corrente, salve talune anticipazioni per compensi ad operai ed indennità di missione a funzionari, sollecitamente reintegrate.

La somma giacente al 31 dicembre 1967 era di lire 3.295.803, di cui lire 3.201.845 per versamenti effettuati fino al 28 maggio 1965, e lire 93.958 per interessi.

Tale attivo della gestione, ormai cessata, dovrà essere versato all'entrata del bilancio.

Il settore di competenza del Ministero dell'industria è anche interessato da molti dei fondi di rotazione dei quali si dirà più avanti, a proposito del Ministero del tesoro.

#### *Ministero dell'interno.*

a) *Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.* — Questo particolare organismo, sul quale la Corte si è ampiamente soffermata con le precedenti relazioni, presenta tratti che hanno indotto talora ad ammetterne la personalità giuridica (Consiglio di Stato, Sez. I, parere 12 maggio 1965, n. 972), talora ad escluderla (Cassazione, Sez. I, 20 gennaio 1963, n. 89). Ciò che in questa sede interessa notare — tralasciando i profili di ordine organizzativo — funzionale, considerati in altra parte della relazione avente ad oggetto il settore dell'assistenza pubblica (24-bis) — è che la sua gestione, pur attingendo attualmente la quasi totalità dei propri mezzi dal bilancio statale per oltre 9 miliardi, si svolge al di fuori sia del regime proprio dello stesso, sia di quello degli enti pubblici, quale disciplinato dall'articolo 100 della Costituzione e dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sottraendosi, in particolare, ai controlli da entrambi previsti. Non può, infatti, inquadrarsi in nessuno schema di tali controlli quello affidato ad un Comitato costituito all'interno del Consiglio di amministrazione, non rilevando neppure la circostanza che di esso faccia parte un magistrato della Corte dei conti, membro del Consiglio stesso.

Nè maggior rilievo, in sostanza, assume la considerazione che una situazione siffatta sia stata prevista dalla legge, ove appena si ponga mente che la relativa disciplina, mai modificata, è ancora oggi quella dell'epoca in cui l'organismo in discorso operava come « Delegazione » del Governo italiano, incaricata dei rapporti tra lo stesso e gli organismi assistenziali internazionali, nonché dell'amministrazione degli aiuti messi a disposizione dell'Italia, nell'immediato dopoguerra.

b) *Proventi della gestione di case da gioco.* — Speciali norme di legge consentono l'apertura e l'esercizio di case da gioco, in deroga al divieto penalmente sanzionato in materia, a Comuni aventi particolare importanza turistica. A quanto è dato per ora riferire, parte dei proventi della casa da gioco di San Remo è gestita dall'Amministrazione dell'interno, attraverso le Prefetture di Imperia e Savona, ed è destinata ad essere distribuita fra i vari enti locali, a titolo di contributi per interventi assistenziali o per lavori pubblici (nel 1967 il gettito ha superato i 946 milioni). Per la casa da gioco di

(24-bis) Parte III, capitolo XIV, paragrafo 4.

Campione, invece, parte dei proventi è assegnata alla Prefettura di Como, per l'erogazione di contributi per opere pubbliche o per provvidenze varie (assistenziali, culturali, sportive, eccetera) ad enti o associazioni locali, mentre altra parte è corrisposta dallo stesso Ministero ad enti locali anche fuori dell'ambito della provincia, nonchè ad enti assistenziali, quale integrazione delle erogazioni effettuate a carico dei capitoli 1181, 2481 e 2487 dello stato di previsione della spesa (25). Nel 1967 il gettito complessivo ha superato i 3 miliardi e 132 milioni di lire.

Ai riscontri amministrativi e alla vigilanza su tali gestioni — sottratte ad ogni controllo esterno — attende una « Commissione giuridica » istituita dal Ministero, e composta di tre magistrati a riposo, investiti di incarico di speciali studi nella materia delle case da gioco.

c) *Fondi relativi ai segretari comunali e provinciali.* — Sono stati oggetto di esame nella relazione della Corte per l'esercizio 1965, e cenno ne è anche in quelle successive. Qui basterà rammentare che, soppresso, in applicazione dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, il fondo previsto dall'articolo 44 della legge 8 giugno 1962, n. 604, permangono tuttora i fondi previsti dagli articoli 42 e 45 di quest'ultima legge, alimentati il primo da una quota dei proventi per diritti di segreteria, il secondo dalle tasse di partecipazione ai concorsi, con eventuale integrazione a carico dei comuni e delle province, e destinati l'uno a corsi, borse di studio, eccetera, l'altro a compensi e spese di funzionamento per le Commissioni di concorso. Nella nota di chiarimenti alle osservazioni contenute nella relazione della Corte per l'esercizio 1967, il Ministero dell'interno rileva che l'esigenza di una più soddisfacente disciplina, ai fini del controllo esterno e parlamentare sulle gestioni in parola, potrà trovare soddisfazione nella normativa di carattere generale prevista, per le gestioni fuori bilancio, dal disegno di legge governativo, prima ricordato, presentato dal Governo al Senato.

d) *Proventi per i servizi a pagamento dei militari di pubblica sicurezza.* — Anche per questa gestione la Corte ha auspicato, fin dalla relazione per l'esercizio 1965, l'adozione di una disciplina diretta a ricondurla nell'ambito del bilancio, come già avvenuto per analoga gestione interessante i Vigili del fuoco, in forza della legge 26 luglio 1965, n. 966. E tale auspicio non può, ora, che rinnovarsi.

e) *Fondi provenienti da oblazioni.* — In occasione di gravi eventi calamitosi, sono affluite offerte spontanee, di enti, privati cittadini e stranieri. Tra i fondi costituiti con tali offerte, alcuni sono destinati al recupero ed al restauro del patrimonio archivistico danneggiato dall'alluvione del 1966. Al proposito, l'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, ha previsto l'istituzione di contabilità speciali presso talune Soprintendenze ai monumenti. Con l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1966, n. 321), poi, è stato previsto che dei fondi o del materiale, raccolti da un apposito comitato istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, potessero disporre anche altri istituti, e fra questi la Soprintendenza archivistica per la Toscana, nonchè gli Archivi di Stato di Firenze, Venezia, Trento e Portofino. Per il 1968, un riconoscimento normativo di tali gestioni è intervenuto in virtù della legge 2 febbraio 1968, n. 42.

Ad analoga gestione, svolgentesi, peraltro, al di fuori di ogni disciplina normativa, hanno dato luogo le offerte in danaro destinate ai terremotati siciliani. Esse sono affluite ad un apposito conto corrente postale, e sono state ripartite dal Ministero fra le Prefetture di Trapani, Agrigento e Palermo, incaricate, a loro volta, di distribuirle fra gli Enti

(25) Si veda quanto riferito in proposito nella parte III, capitolo XIV, paragrafo 4, della presente relazione.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunali di assistenza delle rispettive province. Detti Enti rendono il conto alle Prefetture stesse che compilano un rendiconto riepilogativo, in base al quale la Prefettura di Trapani presenta un conto complessivo al Ministero. Al 13 maggio 1968, la somma complessiva affluita ammontava all'importo di 1 miliardo e 14 milioni di lire.

*Ministero dei lavori pubblici e Azienda nazionale autonoma delle strade*

Prima di esaminare talune singole fattispecie, è da premettere che anche per il Ministero in parola si ha notizia di gestioni condotte per conto della Cassa per il Mezzogiorno, analoghe a quelle segnalate presso il Ministero dell'agricoltura.

a) *Depositi per spese d'istruttoria inerenti a domande di concessione e di altri servizi richiesti al Genio civile da parte di enti pubblici o di privati* — Le somme relative a detti depositi affluiscono a contabilità speciali istituite presso le Sezioni di Tesoreria provinciale e intestate agli Ingegneri capi del Genio civile (a norma degli articoli 55 e seguenti del regolamento per i servizi contabili degli Uffici del Genio civile, approvato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1467). Esse vengono utilizzate per spese di trasporto, indennità di trasferta, diritti e spese di copiatura atti, spese di registrazione fiscale dei medesimi, eccetera. Le contabilità speciali sono sottoposte ai soli riscontri, interni, della stessa Amministrazione e della Ragioneria centrale.

b) *Fondo inerente al funzionamento del Comitato per il coordinamento dell'attività edilizia e della relativa Commissione tecnica*. — Il fondo è stato costituito con versamenti di enti costruttori di quartieri residenziali dotati di autonomia funzionale, per provvedere alle retribuzioni dei componenti dei collegi indicati (istituiti in seno al Ministero in relazione all'attività svolta dallo Stato e da altri enti pubblici o locali per la realizzazione di tali quartieri in varie città italiane), avendo l'Amministrazione ritenuto che tali retribuzioni non dovessero seguire la disciplina generale, posta dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi ai membri di organi collegiali.

c) *Fondo per il funzionamento del Centro studi per il piano territoriale della Regione lombarda*. — Anche questa gestione è sorta con i versamenti di vari Enti pubblici, destinati allo scopo indicato, su un conto corrente bancario amministrato dal Provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

d) *Contabilità speciale A.N.A.S. per opere stradali*. — È stata istituita a norma del 4° comma dell'articolo 31 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, ed è intestata ai dirigenti degli uffici compartimentali di viabilità. Affluiscono a tale gestione somme non provenienti dal bilancio statale, fra cui i contributi della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere stradali affidate all'Azienda, nonché della Regione siciliana per la costruzione, sempre da parte dell'Azienda, dell'autostrada Palermo-Catania.

*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

a) *Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori*. — Gestione, di cospicue dimensioni, istituita per legge, sulla quale la Corte si è ampiamente intrattenuta nelle precedenti relazioni, illustrandone le caratteristiche e i dati, che le risultavano, del suo andamento. Anche nella relazione presente se ne tratta ulteriormente, sotto il capitolo relativo al Ministero del lavoro (26).

b) *Rimborso spese per le prove d'idoneità dei consulenti del lavoro.* — Le prove d'idoneità per i consulenti del lavoro sono state istituite col regolamento 26 agosto 1959, n. 921, di attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che subordina l'attività dei consulenti ad autorizzazione amministrativa. Lo stesso regolamento (articolo 10) pone a carico degli aspiranti le spese per l'espletamento delle prove, e l'importo relativo è stato stabilito con decreto ministeriale 9 gennaio 1960 in lire cinquemila, da versare in apposito conto corrente postale, cui affluiscono anche le somme versate dai consulenti già autorizzati, per la revisione delle autorizzazioni. Il fondo è impiegato per le spese relative all'impianto ed all'aggiornamento dello schedario nazionale e dei registri provinciali, per l'acquisto di materiale tipografico e di mobili, per rimborso spese ai membri di commissioni esaminatrici, per compensi *una tantum* e annuali al personale del servizio ed, infine, per l'acquisto di copie, da distribuire ai consulenti della « Carta sociale europea », edita dalla « Rassegna del lavoro », cui si accenna più oltre.

c) *Fondo per le ispezioni ordinarie nel settore delle cooperative.* — Anche questo fondo è già stato segnalato dalla Corte, nella relazione per l'esercizio 1967. La gestione fuori bilancio non è prevista dai provvedimenti normativi che disciplinano i contributi posti a carico delle cooperative non aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, per le ispezioni, su di esse effettuate, ma è sorta per effetto del decreto ministeriale 15 febbraio 1952, che ha determinato l'ammontare del contributo biennale dovuto da dette cooperative, stabilendone il versamento alla Sezione speciale per il credito alla Cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro, su apposito conto corrente. Lo stesso decreto prevede la possibilità di erogare, a carico del fondo, contributi straordinari alle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo.

d) *Pubblicazioni.* — Per la « Collana di studi cooperativi » e per la « Rivista della Cooperazione », la Direzione generale della cooperazione aveva dato vita ad una gestione fuori bilancio, posta sotto la vigilanza di un Comitato del quale faceva parte il Consigliere della Corte dei conti delegato al controllo degli atti del Ministero del lavoro.

La gestione è stata recentemente chiusa.

Solo parzialmente, invece, danno luogo a gestione fuori bilancio la « Rassegna del lavoro » ed i « Quaderni della Rassegna del lavoro », iniziative curate dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro (in virtù di provvedimento ministeriale), con scopi divulgativi, realizzati attraverso l'invio delle pubblicazioni ad amministrazioni pubbliche e sindacati. Al bilancio dello Stato vengono versate le entrate derivanti da vendite ed abbonamenti, e dal bilancio medesimo vengono tratti i mezzi per le spese di stampa e spedizione nonchè i compensi ai collaboratori (capitolo 1026 per questi ultimi). Per le spese di direzione e redazione (compensi al direttore, ai correttori ed al personale subalterno), invece, si provvede con un contributo annuo di 3 milioni, erogato dal Fondo speciale infortuni. Tale fondo costituisce, a sua volta, una gestione fuori bilancio, autorizzata e disciplinata da varie disposizioni legislative e, da ultimo, dall'articolo 197 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, il quale consente l'utilizzazione del fondo anche per studi di discipline infortunistiche e di medicina sociale: destinazione con la quale l'impiego del suddetto contributo annuo presenta un rapporto notevolmente generico e mediato.

#### *Ministero della pubblica istruzione.*

a) *Centro di educazione artistica.* — Questo Centro, che opera nell'ambito del Provveditorato agli studi di Roma, non è previsto da alcuna disposizione di legge, come altrettanto priva di ogni fondamento normativo è la sua gestione finanziaria, alimentata da contributi erogati dal Ministero, a carico del bilancio, su capitoli di spese destinate a generiche finalità ed attività integrative dell'insegnamento elementare (ad es., capitolo 1405 e

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1434). Le erogazioni si riferiscono spesso a « rimborsi », per compensi speciali, già corrisposti dal Centro ad impiegati o per acquisti di libri ed attrezzature, già effettuati.

b) *Contributi del C.O.N.I. ai Provveditori agli studi.* — I Provveditori agli studi ricevono dal C.O.N.I. contributi (dell'ammontare complessivo annuo di 51 milioni) per l'organizzazione dei campionati studenteschi, e cioè per l'allestimento degli impianti, per il trasferimento dei materiali, per il rimborso spese ai membri delle giurie, ecc. I fondi vengono amministrati in contabilità speciale.

c) *Unioni provinciali dei Gruppi sportivi.* — Danno luogo a vere e proprie gestioni dotate di autonomia amministrativa e contabile, non previste da alcuna norma di legge. Anche queste gestioni sono alimentate con contributi del C.O.N.I. (per 26 milioni annui), che esse redistribuiscono fra i gruppi sportivi scolastici. Tali gruppi — che non mancano di presentare elementi pubblicistici, pur essendo associazioni facoltative, in quanto sorte in base a provvedimento ministeriale ed operanti nell'ambito scolastico — dispongono anche di altri mezzi finanziari, forniti dai contributi individuali dei soci e dalle sovvenzioni del Ministero, di enti, società sportive, ecc.

d) *Fondi da contributi alle biblioteche statali ed alle soprintendenze bibliografiche.* — I contributi sono erogati, per il potenziamento del servizio di lettura, da comuni, province, banche, università ed altri organismi.

Agli enti erogatori viene reso il conto della gestione. Fra gli impieghi specifici delle contribuzioni figurano il miglioramento del servizio, l'acquisto di pubblicazioni e di attrezzature, compensi speciali al personale ed altre spese. La somma più notevole è quella corrisposta dal Comune di Cagliari a favore della locale biblioteca universitaria, nella misura di lire 31 milioni e 75 mila per il miglioramento del servizio di pubblica lettura e di lire 45 milioni per la costruzione e l'arredamento di tre succursali.

Per quanto riguarda, poi, le gestioni tenute presso i servizi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, di cui si è fatto cenno nella precedente relazione, anche in rapporto alla disciplina recata dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, si espongono, nella unita tabella, le risultanze emerse dall'esame degli elaborati — inviati per conoscenza alla Corte — relativi alle verifiche di cassa eseguite dall'Ispettorato generale di finanza.

#### *Ministero della sanità.*

a) *Versamenti di ditte private agli uffici del Medico e del Veterinario provinciali.* — Si riferiscono a spese, che l'Amministrazione impone agli interessati di rimborsare anticipatamente, concernenti i sopraluoghi per l'accertamento dell'idoneità di stabilimenti di produzione, o di smercio e consumo di sostanze alimentari; ovvero l'effettuazione di talune analisi, richieste per l'introduzione di prodotti di provenienza estera.

b) *Gestioni per l'importazione di medicinali e materiali sanitari.* — Trattasi della gestione UNRRA e di quella direttamente condotta dall'ex alto Commissario Igiene e sanità.

#### *Ministero del tesoro.*

La quasi totalità delle gestioni fuori bilancio alimentate dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, anche in settori di competenza di altri Ministeri, è costituita da fondi di rotazione, tutti istituiti per legge.

Di molti di essi la Corte ha già fatto cenno nella relazione per l'esercizio 1967, e qui se ne ripete l'elencazione solo aggiungendo, fra parentesi, per quelli che figurano nel

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE	Organo del Ministero della pubblica istruzione presso il quale è posta in essere	Fondi risultati disponibili alla data della verifica		Forme di deposito dei fondi
		Data della verifica	Ammontare dei fondi	
Cassa per il Mezzogiorno .	Soprintendenza antichità degli Abruzzi e del Molise - Chieti .....	17- 7-1968	506.065	c/c postale 20/2998
Cassa di soccorso (articolo 15, 2° comma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164)	Opificio Pietre Dure - Firenze .....	21- 8-1968	183.720	c/c postale 5/16699
Cassa per il Mezzogiorno..	Soprintendenza antichità di Palermo .....	8- 7-1968	36.593	c/c Comit.
Cassa per il Mezzogiorno..			8.186	c/c postale 7/4195
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità del Lazio .....	9- 7-1968	1.192.675	c/c postale 7/9759
Cassa di soccorso .....			1.458.695 252.115	c/c postale 1/23156 contanti
Cassa di soccorso .....	Istituto centrale di restauro - Roma .....	11- 7-1968		
	Ufficio esportazione oggetti d'arte di Venezia .....	17- 7-1968	29.160	contanti
Cassa di soccorso .....	Ufficio esportazione oggetti d'arte di Napoli .....	12- 8-1968	55.840	contanti
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Palermo .....	9- 7-1968	63.500	c/c postale 7/593 4
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Pisa .....	12- 8-1968	79.450 72.575	c/c postale 22/8440 contanti
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Roma II .....	4- 7-1968	1.910.035	c/c postale 1/3150
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza monumenti del Lazio - Roma....	19- 7-1968	9.452.615	c/c postale 1/32006
			3	c/c postale 1/8896
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Sassari e Nuoro .....	21- 8-1968	61.350	contanti
Cassa per il Mezzogiorno..			79.740	c/c postale 10/1154
Cassa per il Mezzogiorno..	Soprintendenza antichità - Siracusa .....	25- 6-1968	9.490	Banco di Sicilia
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Siracusa .....	25- 6-1968	233.353	c/c postale 16/3168
			1.286.953 64.132	c/c postale 16/369 contanti
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità del Piemonte - Torino .	5- 7-1968	24.535	c/c postale 2/44618
Depositi provvisori regio decreto 15-11-1928, n. 2861	Soprintendenza antichità - Firenze .....	22- 8-1968	530.707	Tesoreria provin-
Contabilità speciale All.ne decreto-legge 18-11-1966, n. 54 .....			13.875.376 117.408	ciale contanti
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza monumenti - L'Aquila .....	8- 8-1968	5.720.954	c/c postale 1/20082
Cassa di soccorso .....	Gabinetto fotografico - Roma .....	23- 7-1968	85.620	c/c postale 1/2634
			933 23.584	contanti c/c postale 1/50291
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza monumenti - Palermo .....	8- 7-1968	164.635	c/c postale 7/9022
Cassa per il Mezzogiorno..			898.215 115.370	c/c postale 7/7614 Banco di Sicilia
Cassa per il Mezzogiorno..	Soprintendenza antichità - Salerno .....	6- 9-1968	374.230	c/c postale 12/1616
Fondo soccorso .....			4.261.510	c/c post. 12/21293
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Torino .....	20- 8-1968	540.915	c/c postale 2/19439
			107.300	contanti
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Ostia .....	8- 7-1968	39.210	contanti
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Torino II .....	10- 9-1968	1.924.350	c/c postale 1/37632
Cassa di soccorso .....			922.575 140.395	c/c postale 2/11919 contanti



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE	Organo del Ministero della pubblica istruzione presso il quale è posto in essere	Fondi risultati disponibili alla data della verifica		Forme di deposito dei fondi
		Data della verifica	Ammontare dei fondi	
Verifiche per esportazioni antichità, articolo 133 della legge 1 maggio 1939, n. 1089 e mod. successive..	Soprintendenza Gallerie - Milano .....	9- 9-1968	245.430	contanti
Cassa per il Mezzogiorno (entrate eventuali ascensore) .....	Soprintendenza monumenti - Napoli .....	26- 8-1968	2.464.000 1.338.540 10.040	Credito italiano c/c postale 6/589 contanti
Proventi visite oggetti esportazione .....	Ufficio esportazione oggetti d'arte .....	27- 8-1968	124.970 36.800	c/c postale 5/18141 contanti
			51.601.104 147.785	c/c postale 5/3358 c/c postale 5/6546
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Firenze .....	27- 8-1968	7.643.562 36.874.543	c/c postale 5/1266 Tesoreria provinciale
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Padova .....	16- 9-1968	615.047	c/c postale 9/9652
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza - Roma V (Museo preistorico) ...	21- 3-1968	2.100 1.417.827	c/c postale 1/53082 c/c postale 1/22973
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Reggio Calabria .....	19- 4-1968	9.159	c/c post. 21/10657
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Roma .....	11- 3-1968	2.086.585 28.060	c/c postale 1/2967 contanti
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Taranto .....	23- 2-1968	169.275 331.387	sospeso di cassa c/c postale 26/7371
Cassa di soccorso .....	Castel S. Angelo .....	13- 3-1968	666.590	
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Bologna .....	26- 5-1968	2.288.580	c/c postale 8/3065
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Perugia .....	8- 6-1968	22.550	c/c post. 19/10672
			3.884.860 456.205 24.200	c/c postale 1/35714 contanti c/c postale 1/31386
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Etruria meridionale ...	16- 7-1968		
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Bologna .....	6- 6-1968	442.435	c/c postale 8/28455
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie e Opere d'arte - Venezia	10- 7-1968	3.316.735	c/c postale 9/9806
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza monumenti gallerie e antichità - Trieste .....	19- 6-1968	1.047.930 113.710	c/c postale 11/8750 contanti
Cassa di soccorso .....	Museo arte orientale - Roma .....	4- 7-1968	9.550	c/c postale 1/53587
Cassa di soccorso .....	Museo arti e tradizioni popolari - Roma .....	22- 7-1968	91.475	c/c postale 1/13233
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza antichità - Reggio Calabria .....	8- 8-1968	4.664	c/c post. 21/10657
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Urbino .....	17- 9-1968	3.154.389	c/c postale
Cassa di soccorso .....	Soprintendenza Gallerie - Napoli .....	5- 8-1968	2.658.258	
		Tot. compless.	170.312.492	Così ripartito:
				102.968.113
				6.063.772
				51.081.316
				9.668.584
				530.707
				170.312.492

- 1) Casse soccorso .....
- 2) Cassa per il Mezzogiorno .....
- 3) Contabilità speciali gestione offerte private per restauro opere danneggiate dall'alluvione .....
- 4) Gestione somme riscosse per verifiche oggetti d'arte .....
- 5) Depositi provvisori .....

conto riassuntivo del Tesoro, la consistenza risultante al 31 dicembre 1968 ed altri dati di aggiornamento (27): mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno (consistenza lire 1.070.273.172, pari a quella al 31 dicembre 1967, essendo mancato anche nel 1968 ogni movimento di incassi e pagamenti); fondo per l'incremento edilizio (consistenza lire 2.349.039.795); fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere (consistenza lire 242.130); fondo per le imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont; fondo di rotazione finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare (i cui rientri sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, sono passati a 10,078 miliardi; consistenza lire 1.526.688.136 per l'ISVEIMER, 369.622.120 per l'IRFIS, 358.134.967 per il CIS); fondo di rotazione per mutui alle medie e piccole industrie (per il quale a tutto il 1968 sono stati erogati dal Ministero 160,5 miliardi, dei complessivi 175 previsti; consistenza lire 21.543.839.050 per l'ISVEIMER, 10.047.717.115 per l'IRFIS, 6.179.666.545 per il CIS).

Sono, poi, da segnalare i seguenti altri:

a) *Ente Nazionale Tre Venezie* — « *Fondo di rotazione esuli giuliani* ». — Costituito con l'articolo 5 della legge 31 marzo 1955, n. 240, e gestito dall'Ente nazionale delle Tre Venezie, ha lo scopo di fornire i mezzi per l'acquisto o l'espropriazione, per la bonifica e per la trasformazione fondiaria di terreni nel territorio delle Tre Venezie. Al fondo, che ha beneficiato dell'apporto dello Stato di 5 miliardi, affluiscono, altresì, le somme per capitale ed interessi recuperate in conseguenza dei trasferimenti in proprietà previsti dalla legge medesima. La disponibilità risultante dal conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1968 è di lire 114.945.955.

b) *Fondo per l'incremento della produttività*. — Trattansi di un fondo a carattere permanente e rotativo, istituito presso la Tesoreria centrale dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 626. Le relative disponibilità, costituite dalla somma di 6,575 miliardi erogata dal Tesoro e dalle quote di rimborso, per capitale ed interessi, dei mutui concessi, sono destinate alla Banca centrale di credito mobiliare, ora di credito popolare (« Centrobanca »), la quale è incaricata, in base ad una convenzione del 10 maggio 1965, approvata con decreto del 4 giugno 1965, di effettuare mutui a favore di medie e piccole aziende industriali, commerciali ed artigiane, che si propongono di valorizzare risorse economiche e produttività di lavoro. La consistenza, risultante dal conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1968, è di lire 3.224.835.709.

c) *Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e della produttività*. — Il fondo, istituito con legge 31 luglio 1954, n. 626 (articolo 1) è gestito dagli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica, al quale sono stati trasferiti, in via generale, i compiti già spettanti al Comitato interministeriale per la ricostruzione. Al fondo sono affluiti: lire 270 milioni assegnati con l'articolo 1 della legge 626 del 1954; 400 milioni, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 288; 100 milioni annui, dal 1° luglio 1961 assegnati con la legge n. 427, del 13 maggio 1961. I preventivi e i rendiconti della gestione sono sottoposti a uno speciale Comitato, composto da un Ministro e da nove Sottosegretari. La consistenza al 31 dicembre 1968, risultante dal conto riassuntivo del Tesoro, è passata a lire 40.612.280, rispetto a quella di lire 2.674.410 alla fine del 1967.

d) *Fondo di rotazione per finanziamenti destinati alla ricostruzione di fabbricati distrutti dalla guerra*. — È stato costituito con l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, presso la I Giunta del Comitato amministrativo soccorsi ai senza tetto — C.A.S.A.S.

(27) Del fondo per le iniziative economiche a Trieste e Gorizia, si è parlato prima, a proposito della Presidenza del Consiglio.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— con una dotazione di 6 miliardi, interamente corrisposti. Con successiva legge 15 febbraio 1963, n. 133, soppresso il Comitato U.R.R.A.-C.A.S.A.S., è stato creato l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), autorizzato ad utilizzare il cennato fondo di rotazione per gli scopi di cui alla citata legge 11 febbraio 1958, n. 83 (ricostruzione di fabbricati distrutti dalla guerra), e, a decorrere dal 1965, anche per interventi a carattere assistenziale e per la ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità. La restituzione al Tesoro del fondo stesso avrà inizio a partire dal 1° luglio 1978.

e) *Fondo per mutui ai proprietari danneggiati dall'alluvione del 1954 nella provincia di Salerno.* — Con tale fondo, costituito con l'articolo 4 della legge 9 aprile 1955, numero 279, lo Stato concorre, per il tramite di Istituti di credito, alla concessione di mutui in ragione della metà della spesa necessaria alla riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati dall'alluvione del 1954 nella provincia di Salerno. Dell'importo di un miliardo previsto dalla legge ed iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli esercizi 1955-56 e 1956-57, risultano erogate fino a tutto l'esercizio 1966, nel corso del quale il relativo capitolo è stato soppresso, soltanto lire 100.293.265, con le modalità stabilite nella convenzione del 26 ottobre 1955, fra il Tesoro, il Banco di Napoli e la Banca Nazionale del Lavoro, incaricati di erogare i suddetti mutui.

f) *Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.* — Trattasi di un fondo costituito con l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, per anticipazioni ad Istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, nonchè a favore di industrie intese al potenziamento delle attività peschereccio. Il fondo è alimentato dalla somma di 1.200 milioni assegnata dall'articolo 2 della citata legge n. 1457, dalla somma proveniente dai mutui (rientri e somme non utilizzate) all'industria peschereccio ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 857; dalle quote di ammortamento, per capitale ed interessi, corrisposte dai mutuatari fino al 30 giugno 1970; dalla somma per rientri di capitale e per interessi in relazione ai mutui previsti dall'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, fino al 30 giugno 1970 (articolo 15 della legge 30 luglio 1959, n. 623). La consistenza, quale risulta dal conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1968, è di lire 2.663.691.794.

g) *Fondo autonomo per il pagamento di indennizzi per sinistri derivanti da crediti relativi all'esportazione di merci e servizi.* — Il fondo è stato istituito dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, presso il Mediocredito centrale (28). Il fondo è alimentato:

a) dalla somma di 5 miliardi a valere sul conferimento di 35 miliardi di cui al 2° comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

b) dai versamenti per premi riscossi sulle assicurazioni di cui all'articolo 30 della legge n. 131;

c) dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 29 della legge medesima, per effetto della surroga dell'assicuratore, o dell'INA, in veste di riassicuratore, nei diritti dell'assicurato, inerenti alle rate di credito per le quali sia stato concesso l'indennizzo.

Alla gestione sovrintende un comitato composto di 8 membri, rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del commercio estero, della Corte dei conti, del Mediocredito centrale, dell'INA e dell'Istituto per il commercio estero.

h) *Fondo per finanziamenti a favore di imprese industriali.* — Il fondo è stato costituito presso l'Istituto mobiliare italiano con l'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1740, per consentire operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie industrie, anche temporaneamente inattive, che, per mancanza di idonee garanzie, non abbiano la

(28) Si veda il successivo capitolo VIII, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione.

possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'IMI, per provvedere all'attuazione di programmi di riconversione o di trasformazione necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale. Al fondo sono affluiti: la somma di 5 miliardi assegnata dall'articolo 4 della legge istitutiva del fondo medesimo, la somma di 10 miliardi assegnata con la legge 28 marzo 1968, n. 342. Con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, sono stati assegnati all'IMI, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, l'ulteriore importo di 8 miliardi, nonchè, a partire dallo stesso anno, le somme provenienti dai rientri dei finanziamenti suddetti, affluiti ad appositi capitoli dell'entrata, sicchè la gestione assume dal 1969 carattere rotativo (29).

i) *Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).* — Il fondo è stato istituito con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142, per agevolare le operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonchè dei professionisti e privati danneggiati da eventi calamitosi.

Al fondo sono affluiti: 28 miliardi, previsti dalla legge istitutiva; 3,5 miliardi assegnati dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246 (articolo 3), convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, parte della somma complessiva di 35 miliardi da erogarsi dal 1967 al 1974; 1 miliardo ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79. Con il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, sono stati assegnati al fondo lire 55 miliardi, da corrispondersi in ragione di 10 miliardi nel 1968 e di 45 miliardi nel 1969.

l) *Fondo centrale di garanzia, presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).* — Il fondo, istituito con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142, ha lo scopo di garantire i rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali e commerciali danneggiate da calamità naturali. Le dotazioni del fondo sono costituite: dalla somma di 8 miliardi, versata dallo Stato quale contributo; dall'ulteriore apporto di 5 miliardi da versare, metà nel 1968 e l'altra metà nel 1969, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233; dalle somme che gli Istituti ed aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che i medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento ammesso alla garanzia. La consistenza risultante dal conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1968, è di lire 9.154.214.188.

m) *Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.* — Trattasi del concorso negli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane. L'importo originario del fondo, fissato in 1.500 milioni dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che ha istituito il fondo medesimo, è stato incrementato di 2,1 miliardi con l'articolo 57 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di ulteriori 300 milioni assegnati dalla legge 22 dicembre 1959, n. 1113 (articolo 1); della somma di 15 miliardi da versare ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1961, n. 1108, in quote dall'esercizio 1960-61 fino all'esercizio 1971 (sono state corrisposte finora lire 11.750.000.000); della somma di 6,5 miliardi erogati ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; delle somme di 3,8 miliardi nel 1965, 1.200 milioni nel 1966, 300 per ciascuno degli anni

(29) Tutti i fondi fin qui menzionati, tranne quello per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica, figurano nel conto generale del patrimonio (parte 2<sup>a</sup> del rendiconto generale dello Stato).

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1967, 1968, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 947; della somma di 4 miliardi per gli esercizi 1967 e 1968, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1192; della somma di 500 milioni di cui all'articolo 37-bis della legge 18 marzo 1968, n. 241, di conversione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79; della somma di 4,5 miliardi prevista per l'anno 1968 dall'articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089; della somma di 1.500 milioni assegnata dall'articolo 31 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233.

n) *Fondo centrale di garanzia, per il finanziamento degli Enti concessionari delle costruzioni autostradali.* — Il fondo è stato istituito con l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, ed ha personalità giuridica e gestione autonoma. Le entrate relative provengono dalla somma di 20 miliardi, in ragione di 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971, assegnata dall'articolo 8 della legge istitutiva del Fondo; dalle somme recuperate per effetto della surroga del Tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore; dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo. La consistenza al 31 dicembre 1968, risultante dal conto riassuntivo del Tesoro, è di lire 8 miliardi.

L'amministrazione ne è curata da un comitato composto di cinque membri, dei quali due in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza del Consorzio di credito per le opere pubbliche, uno in rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore ed uno in rappresentanza degli enti concessionari per la costruzione ed esercizio di autostrade.

o) *Fondo speciale presso l'IMI per la ricerca applicata.* — È stato costituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, allo scopo di fornire all'IMI i mezzi finanziari occorrenti per partecipare al capitale di società di ricerca, per concedere prestiti ai fini della ricerca e infine per interventi nella misura non superiore al 70 per cento della spesa dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca.

In quest'ultima ipotesi è previsto, in caso di successo della ricerca, il rimborso dei finanziamenti, e, in caso contrario, l'acquisizione all'IMI dei risultati degli studi e della ricerca.

L'erogazione avviene in base alle direttive del CIPE, a cui in tali casi è prevista la partecipazione di diritto del Ministro senza portafoglio incaricato della ricerca scientifica.

Al fondo — che ha carattere rotativo — è destinata la somma di 100 miliardi da erogare negli anni 1968 e 1969.

Non risultano ancora effettuate erogazioni a carico del fondo.

I fondi di rotazione fin qui considerati danno luogo a gestioni che determinano un movimento notevolissimo di mezzi finanziari, sul quale assai marginali sono in atto le possibilità di esercizio del controllo esterno e del sindacato parlamentare.

Altra gestione fuori bilancio, di carattere diverso dalle precedenti, è il fondo inerente alla liquidazione degli enti soppressi, istituito dall'articolo 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e del quale è parola, oltrechè nelle precedenti relazioni, anche nella presente (30).

Ciò che preme qui porre in evidenza è che l'apposito Ufficio del Ministero del tesoro effettua prelevamenti su detto Fondo, depositandoli su un conto corrente bancario, e dando così luogo ad un movimento contabile per il quale manca ogni autorizzazione nella legge.

#### *Ministero dei trasporti.*

*Fondi della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di aeroporti.* — La gestione è analoga a quelle già considerate per altre Amministrazioni (es. Ministero agricoltura

(30) Parte III, capitolo XXV, paragrafo 3.

e ANAS), e concerne la costruzione degli aeroporti di S. Eufemia Lamezia e Bari, per la quale la Cassa, nella sua facoltà di avvalersi di organi dello Stato, fornisce i fondi alla Amministrazione competente, che opera poi sotto il controllo della Cassa medesima.

#### *Amministrazioni varie.*

*Depositi per spese contrattuali.* — Poichè l'articolo 62 del regolamento di contabilità generale pone a carico del privato contraente le spese inerenti ai contratti, fra cui quelle di copia e bollo e di registrazione, varie Amministrazioni adottano il sistema previsto dall'articolo 67 delle Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato (decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984) facendo anticipare dai privati le somme occorrenti, rispetto alle quali la posizione degli organi gestori assume profili diversi a seconda che si tratti di entrate di natura tributaria, da versare al bilancio, di somme residue, da restituire ai privati, e della vera e propria gestione dei fondi impiegati per le operazioni di copiatura degli atti, di rilascio di copie, di fornitura di moduli, eccetera.

In diversi casi le gestioni sono previste da apposite norme di natura regolamentare: articolo 6 del regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, per i depositi presso gli organi periferici del Genio militare; articolo 96, lettera *d*), del regio decreto 16 agosto 1926, numero 1628, per i depositi presso gli organi periferici della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri del Ministero della difesa; articoli 74 e seguenti del regio decreto 5 settembre 1942, n. 1467, per i depositi presso l'Ispettorato generale dell'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, degli Uffici e delle Sezioni autonome del Genio civile.

Mancano, invece, consimili previsioni normative per le gestioni esistenti presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti per i fondi anticipati da soci di cooperative edilizie mutualitarie della Cassa, in relazione alle spese concernenti i contratti di mutuo, rogati in forma pubblica amministrativa (con un movimento di circa 4 milioni nel 1968) e, infine, presso il Magistrato del Po di Parma.

### CAPITOLO VIII.

#### GARANZIA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Nelle precedenti relazioni sono contenute notizie e considerazioni sulla disciplina dell'assicurazione e del finanziamento dei crediti alla esportazione di merci e servizi e sul funzionamento del sistema amministrativo, anche in rapporto alle modificazioni introdotte dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Nel fare rinvio a tali relazioni, si ritiene opportuno far presente che alcuni istituti, introdotti o modificati con la nuova legge, a distanza di oltre due anni dalla sua entrata in vigore non hanno ancora trovato applicazione. Così deve dirsi per la garanzia contro i rischi commerciali a breve termine, per quella contro il rischio dell'aumento dei costi di produzione, per la garanzia a favore delle linee di credito a breve termine, e per la c.d. « polizza globale »: per esse fino ad oggi non sono state nemmeno definite le condizioni generali di polizza. Nè tali condizioni sono state ancora concordate — per quanto

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concerne la riassicurazione contro i rischi commerciali a breve termine — con le compagnie assicuratrici.

Qualche cenno torna utile poi fare dei criteri che, in relazione alla concessione delle garanzie assicurative, sono stati adottati nel 1968 dall'apposito Comitato, che, a norma dell'articolo 24 della predetta legge, sovraintende alla gestione dei crediti all'esportazione tenuta, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Nel sistema della legge la garanzia — nei limiti delle disponibilità esistenti nel cosiddetto « plafond » assicurativo annualmente determinato dalla legge di bilancio — può essere concessa, di norma, a quelle operazioni per le quali sia intervenuto contratto definitivo tra l'operatore italiano e la controparte estera.

Detto articolo 24, prevede tuttavia — al comma settimo — che possono essere esaminati i requisiti di ammissibilità all'assicurazione anche di quelle operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato. Per queste operazioni viene concessa una « promessa di garanzia » che potrà tramutarsi in garanzia effettiva, previa nuova deliberazione del Comitato, una volta perfezionato il contratto, e sempre nei limiti delle disponibilità esistenti nel « plafond » assicurativo.

Oltre alle « promesse » di garanzia, per le ipotesi previste dal settimo comma dello stesso articolo 24 (31), altre ne ha rilasciate il Comitato nel 1968, in rapporto ad operazioni che, già sotto ogni aspetto perfezionate, non avevano potuto trovare accoglimento per deficienza di disponibilità nel « plafond » assicurativo.

Queste ultime « promesse » appunto qualificate speciali, sono state accompagnate dall'esplicito impegno di convertirle, d'ufficio, in garanzie effettive, all'inizio dell'esercizio 1969, a fronte, cioè, delle disponibilità stabilite, per il nuovo anno; le promesse di garanzia, a questo titolo, ascendono a oltre 285 miliardi, pari cioè al 57% del « plafond » per il 1969 (32).

Adottando siffatta linea di condotta il Comitato ha evidentemente inteso sopperire all'esigenza di non bloccare il funzionamento del sistema assicurativo di fronte alle pressanti necessità delle esportazioni nazionali; è tuttavia appena il caso di rilevare che, tanto più se generalizzata (così come è avvenuto nel 1968), tale deroga contrasta col disposto dell'articolo 36 della legge n. 131 del 1967, secondo cui, appunto, il limite massimo di tali garanzie è fissato annualmente.

In ordine all'esigenza del rispetto del limite di volta in volta fissato dal legislatore per l'ammontare complessivo delle garanzie a carico dello Stato, appare opportuno che dall'apposito Comitato siano assunte iniziative per la predeterminazione dei criteri di selezione delle richieste di concessione delle garanzie assicurative, come pure per il contenimento delle stesse, entro più ridotte quote percentuali, tenendo anche conto della natura delle operazioni, in vista di rendere possibile l'utilizzazione del « plafond » per un maggior numero di richieste.

Dall'inizio della gestione al 31 dicembre 1968, il Comitato ha concesso 5.277 garanzie (33) relative ad operazioni il cui valore complessivo è di circa 2.751 miliardi. Il totale degli impegni assunti per le relative coperture ascende a 2.363,7 miliardi; tenuto conto degli impegni già scaduti (927,3 miliardi) gli impegni in essere alla data del 31 dicembre 1968 risultano quindi di 1.436,4 miliardi.

(31) La consistenza degli impegni, attualmente in essere, in relazione alle « promesse » concesse dal Comitato ascende a oltre 343 miliardi.

(32) Con legge 21 aprile 1969, n. 167, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 131 del 1967, è stato elevato per il 1968 da 400 a 500 miliardi e per il 1969 da 500 a 800 miliardi.

(33) Di queste, 5.156 riguardano fornitura di merci o servizi per miliardi 2.049; 24 esecuzione di lavori all'estero per miliardi 147; 81 operazioni finanziarie e 16 depositi di merci italiane all'estero per miliardi 5.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Istituto nazionale delle assicurazioni ha emesso, alla data del 31 dicembre 1968, e in esecuzione di delibere del Comitato, 4.147 polizze assicurative per una copertura assicurativa di 2.057 miliardi (34).

Sempre alla data del 31 dicembre 1968 sono stati riscossi premi per coperture assicurative per oltre 38,2 miliardi e pagati indennizzi, in dipendenza di sinistri, per poco più di 27,3 miliardi; a circa 5,8 miliardi ammontano i recuperi successivamente realizzati.

Il totale delle spese generali d'amministrazione sostenute dalla gestione fino al 31 dicembre 1968 ammonta a circa 1,9 miliardi; alla stessa data il conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato, dove affluiscono i premi assicurativi, le somme recuperate per indennizzi pagati e non ancora ripartiti e i proventi della gestione, e dal quale sono prelevati i fondi per il pagamento dei sinistri e per le spese d'amministrazione, presentava un saldo di lire 30.905.069.988.

Nel prospetto compreso fra gli allegati alla presente relazione (Allegato O) sono riepilogate le risultanze contabili della gestione per l'esercizio 1968.

Torna utile ripetere — come avvertito nelle precedenti relazioni — che la gestione in discorso, nonostante i legami col bilancio statale e i riflessi mediati e immediati con la finanza pubblica, non è soggetta al controllo della Corte dei conti.

---

(34) Quanto alla situazione dell'emissione delle polizze da parte dell'I.N.A. — che presenta notevole arretrato — il Comitato ha allo studio un progetto per lo snellimento del sistema.